

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

288° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	12
5 ^a - Bilancio	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	41
10 ^a - Industria	»	47
11 ^a - Lavoro	»	55
12 ^a - Igiene e sanità	»	60
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	3
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	4

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	77
RAI-TV	»	82
Mafia	»	84
Infanzia	»	86

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	88
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	91

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	101
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002 n. 39. Rinvio dell'esame)

Il presidente TOMASSINI riscontra che le Commissioni riunite non sono in numero legale per iniziare i lavori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,35 riprende alle ore 20,50.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20,50.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (n. 196)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 32 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il relatore per la 8^a Commissione, presidente GRILLO, illustra il seguente schema di parere, elaborato con il relatore per la 13^a Commissione, senatore Specchia:

«Le Commissioni permanenti del Senato 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali),

– esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

– valutato positivamente l'impianto del provvedimento che, nelle sue linee generali, recepisce il contenuto della direttiva n. 59 del 2000;

– preso atto delle proposte modificative avanzate dalla Conferenza Stato-Regione e della accettazione delle stesse da parte del Governo esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il richiamo alle «migliori tecnologie concretamente e normalmente disponibili» appare oggettivamente non delimitabile, sarebbe pertanto opportuno eliminare tale riferimento; al comma 4 si rileva che la norma fa riferimento solo agli impianti mobili di smaltimento e recupero e non anche di raccolta;

b) all'articolo 5, comma 2, va meglio specificato quali sono i programmi regionali che devono essere integrati dai piani di raccolta e gestione dei rifiuti;

c) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4 in quanto la prevista esclusione degli obblighi di notifica non è contemplata dalla direttiva 59/CE;

d) all'articolo 7, comma 2, andrebbe definito con maggiore chiarezza il concetto di «sufficiente capacità di stoccaggio». Inoltre sarebbe opportuno stabilire che il comandante di una nave, quando approda in porto deve conferire obbligatoriamente tutti i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta;

e) all'articolo 8, commi 3 – 4 e 5, è opportuno stabilire con apposito decreto ministeriale i criteri generali per la determinazione delle tariffe, prevedendo anche agevolazioni finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata sulle navi;

f) all'articolo 9 sarebbe opportuno un richiamo anche alla disciplina per le navi in regime di esenzione previste dall'articolo 9 della direttiva;

g) all'articolo 12 si rileva anzitutto che riguardo alla procedura di modifica degli allegati 1, 2 e 3, sarebbe opportuna anche la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire un'intesa con il Ministero dell'ambiente;

h) all'allegato 4 la nozione di «misura significativa», in riferimento alla copertura dei costi degli impianti di raccolta, dovrebbe essere quantificata in maniera più precisa. Una percentuale non inferiore al 30 per cento di cui all'articolo 8, comma 1, potrebbe rappresentare una ragionevole quota di partecipazione a carico delle navi che utilizzano gli impianti».

La senatrice DONATI, intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che le osservazioni proposte sono sicuramente migliorative e di chiarimento delle norme del decreto, esprime, pertanto, il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai Relatori. Non condivide tuttavia l'osservazione relativa all'articolo 4, comma 1, sulla soppressione del richiamo alle «migliori tecnologie concretamente e normalmente disponibili». Pur riconoscendo che l'espressione in questione è sicuramente generica, sottolinea

le finalità cautelative che il testo del decreto di attuazione della direttiva intende con essa perseguire. Conclude, quindi, dichiarando un voto di astensione poiché ritiene che la direttiva ed il decreto di recepimento non siano esaustivi della complessa tematica poiché si limitano a fissare una disciplina di principio, senza specificare le norme di attuazione, ed il regime di esenzioni previsto finisce per escludere soggetti il cui peso risulta comunque rilevante all'interno dell'economia marittima del nostro Paese.

I relatori, senatori GRILLO e SPECCHIA, sono concordi nell'accogliere il suggerimento della senatrice Donati di espungere dal parere il punto relativo alle tecnologie.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, propone che, a seguito della richiesta del Gruppo della Margherita, l'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la prossima settimana sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1732, recante modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini alle cariche elettive.

Il senatore MALAN propone l'inserimento all'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, del disegno di legge n. 2124, recante proroga della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier Mitrokhin*» e l'attività d'*intelligence* italiana.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(982) D'IPPOLITO VITALE. – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 15 maggio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(776-B/bis) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il sottosegretario SAPORITO dà per illustrati gli emendamenti 14.5 e 14.6, soppressivi rispettivamente dei commi 1 e 3 dell'articolo 14, conseguenti al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Esprimendo il parere sui rimanenti emendamenti, dichiara, tuttavia, la disponibilità del Governo sugli emendamenti 14.9, 14.8 e 14.7, orientati a correggere i commi 1 e 3, anziché a sopprimerli, a condizione che su di essi la Commissione bilancio si pronunci positivamente. In particolare, l'emendamento 14.9 stabilisce un numero massimo complessivo di unità di personale che le amministrazioni possono annualmente inviare all'estero. L'emendamento 14.8 individua un'autonoma area contrattuale per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 88, al fine di escludere eventuali richieste di equiparazione alle carriere superiori che, secondo il messaggio di rinvio, potrebbero determinare incertezza circa la copertura finanziaria. D'altra parte, a suo avviso tale limite è già implicito nelle disposizioni del comma 3. Anche l'emendamento 14.7 è volto a precisare ulteriormente l'ambito di applicazione del comma 3.

Osserva, infine, che gli emendamenti 14.3 e 14.4 potrebbero conseguire, seppure con una formulazione diversa, il medesimo risultato degli emendamenti 14.8 e 14.7.

Il presidente PASTORE, relatore, pronuncia un parere conforme a quello del Governo.

I senatori MALAN, PIROVANO, BOSCHETTO e BASILE, dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti 14.9, 14.8 e 14.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI illustra le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 73, volto ad assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra i contenuti normativi del decreto-legge n. 73, che provvede all'utilizzo di ulteriori minori oneri rispetto alle previsioni già ridefinite in sede di legge finanziaria per il 2003, per il finanziamento degli assegni destinati ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e degli assegni di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della medesima legge finanziaria.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776-B/bis

Art. 14.

14.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

14.5

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

14.9

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«Oa) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,», sono aggiunte le seguenti: «e in numero non superiore a dieci unità,».

14.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

14.6

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

14.8

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole: «e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse previste dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è costituita un'autonoma area contrattuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145».

14.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88», *con le seguenti:* «e il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

14.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «della legge 9 marzo 1989, n. 88», *inserire le seguenti:* «La precedente disposizione si applica anche al personale di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.».

14.7

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «che svolgono compiti», *aggiungere le seguenti:* «in posizioni di elevata responsabilità».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(79) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie*

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, dopo aver ricordato che è stato presentato dallo stesso relatore, senatore Console, l'emendamento 1.1, lo illustra, sottolineando che, nella sostanza, l'emendamento si limita ad eliminare il riferimento all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963 in relazione alla sopravvenuta emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia – che all'articolo 68 disciplina la materia in esame.

Interviene il Rappresentante del Governo il quale, pur riconoscendo la fondatezza dell'esigenza alla quale il disegno di legge in titolo cerca di offrire una risposta, osserva che l'articolato proposto e l'emendamento 1.1 non tengono conto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza e degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte d'appello per i minori, finendo per introdurre una disparità di trattamento di cui non si coglie la giustificazione. Osserva poi che la proposta di correlare l'indennità ad una quota del trattamento economico mensile di un giudice, suscita perplessità, sia

per il parametro indicato sia perché fa riferimento ad un giudice di secondo grado per tutte le ipotesi ove si tenga invece conto che gli esperti integrano la composizione sia delle sezioni agrarie dei Tribunali – e sono la maggioranza – sia delle sezioni agrarie delle Corti d'appello. Ricorda poi che l'indennità in esame, per la vigente legislazione, non grava sul capitolo di spesa del Ministero della giustizia ma su quello del Ministero delle politiche agricole e forestali e non si coglie la ragione per introdurre una modificazione sul punto.

Non suscita perplessità invece la proposta relativa alla indennità di missione da riconoscere agli esperti in quanto è sostanzialmente in linea con quanto oggi previsto.

Il presidente Antonino CARUSO interviene per richiamare l'attenzione sul fatto che per la legislazione vigente agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta per ogni udienza una indennità di euro 1, 55 che è somma a dir poco inadeguata.

Interviene il senatore FASSONE il quale pone l'accento sulle differenze di trattamento che verrebbero introdotte rispetto a quanto oggi previsto per gli altri esperti delle sezioni specializzate. Ritiene inoltre non adeguato per ogni caso il riferimento al trattamento economico di un giudice di Corte d'appello, pur sottolineando l'importanza di aumentare l'importo dell'indennità in esame in quanto del tutto inadeguata.

Il senatore CAVALLARO sottolinea come l'insufficienza dell'indennità sia una delle cause dei problemi che interessano l'amministrazione della giustizia nel settore considerato, poiché tale insufficienza determina numerose rinunce e rende difficile la composizione dei collegi. Rileva poi come dall'adeguamento dell'indennità non dovrebbe derivare un onere eccessivo per la finanza pubblica a fronte di indubbi vantaggi.

Il sottosegretario VIETTI interviene per riferire che sono ad oggi 191 sezioni agrarie di cui 165 presso i Tribunali e che, sulla base del disegno di legge, agli esperti verrebbe corrisposta una indennità di circa 172 euro ad udienza, tenendo conto che ogni esperto di media presenza a circa dieci udienze l'anno.

Il senatore CENTARO sottolinea l'importanza di evitare eventuali disparità di trattamento con quanto previsto per l'indennità degli altri esperti componenti di sezioni specializzate.

Il senatore Luigi BOBBIO è dall'avviso che non sia congrua la previsione di un medesimo trattamento per gli esperti di sezioni agrarie di tribunale e di sezioni agrarie di Corte d'appello ritenendo opportuna l'introduzione di una differenziazione che tenga conto della diversità di funzione. Suggerisce quindi l'individuazione di un importo ad hoc sganciato

dal parametro della retribuzione mensile del giudice, anche al fine di evitare incertezze nella determinazione del relativo ammontare.

Il senatore MARITATI, condividendo l'importanza di aumentare l'indennità degli esperti, ritiene anch'egli necessario prevedere un diverso importo a seconda che la funzione venga svolta presso le sezioni di tribunale o presso quelle di Corte d'appello, ritenendo invece valida la correlazione proposta con il trattamento mensile dei giudici.

Interviene il senatore BUCCIERO per condividere la proposta di differenziare l'importo in relazione allo svolgimento di funzioni giudicanti di primo o di secondo grado, ricordando la necessità di assicurare comunque agli esperti delle sezioni agrarie un trattamento dignitoso.

Il senatore ZANCAN manifesta la personale preferenza per una disposizione che conservi un qualche riferimento al trattamento economico dei giudici in quanto comproverebbe che gli esperti sono giudici a tutti gli effetti e non meri consulenti.

Interviene il presidente Antonino CARUSO, che, anche con riferimento a quanto affermato dal senatore Zancan, chiede di valutare se tale esigenza possa ritenersi soddisfatta con la proposta di correlare la sola rivalutazione dell'indennità al corrispondente incremento percentuale del trattamento economico del magistrato di tribunale, prevedendo invece una indennità di udienza sganciata da parametri e indicandosi a tal fine la somma di 100 euro. Tale importo – continua il presidente – corrisponde circa ad un trentesimo del trattamento economico mensile di un giudice di tribunale di media anzianità. Modifica quindi l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il Rappresentante del Governo, considerata la nuova formulazione dell'emendamento 1.1 (nuovo testo), esprime parere favorevole.

Posto ai voti, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) è approvato.

Il presidente Antonino CARUSO sospende il seguito dell'esame.

(78) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio

(528) MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 26 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 78 assunto come testo base.

Il senatore FASSONE rinuncia a illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

Il senatore BUCCERO aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.1 e 1.01.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

Il sottosegretario di Stato VIETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.0.1.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, sono separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 78 con le modificazioni ad esso apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a proporre l'assorbimento nel disegno di legge n. 78 del disegno di legge n. 528.

La Commissione conviene altresì, all'unanimità, di chiedere la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire al riguardo il consenso dei Gruppi Lega Nord Padania, UDC: CCD-CDU-DE e Misto in questo momento non presenti in Commissione.

(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 gennaio scorso.

Prende la parola il sottosegretario VIETTI il quale sottolinea che il Governo ritiene urgente un intervento nella materia, oggetto del disegno di legge in titolo, auspicabilmente nel senso suggerito nel disegno di legge medesimo. La soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, proposta dall'Esecutivo, consentirebbe infatti una razionalizzazione della materia e permetterebbe il superamento di un

assetto giurisdizionale ispirato ad un modello senz'altro datato. Peraltro anche nel caso in cui la Commissione si orientasse in una diversa direzione, rimarrebbe comunque l'esigenza indifferibile di porre rimedio alla situazione prodottasi in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 305 e n. 353 del 2002. Tali sentenze hanno infatti determinato una vera e propria *empasse* nel funzionamento dei Tribunali delle acque, il cui superamento è necessario avvenga nei tempi più brevi possibili.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che la presidenza della Commissione ha provveduto all'immediato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo, fin dalle prime sedute dell'anno in corso, in considerazione dell'impegno politico assunto dai Gruppi parlamentari in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 251 del 2002.

Il senatore DALLA CHIESA ricorda che, nell'occasione richiamata dal Presidente, i Gruppi di opposizione si erano impegnati ad assumere un atteggiamento non ostruzionistico cosa che, a nome del Gruppo della Margherita, egli intende confermare in questa sede. Non può però non rilevare altresì che, nel merito, la sua parte politica non condivide la soluzione proposta dal Governo con il disegno di legge n. 1727, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione che non hanno fornito indicazioni univoche a favore della proposta di soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche.

Il senatore Luigi BOBBIO non nasconde di nutrire qualche perplessità circa l'adeguatezza della proposta contenuta nel disegno di legge in titolo rispetto al risultato che si intende ottenere. E' sua convinzione infatti che vi sia la possibilità di ottenere lo stesso risultato mediante il ricorso a soluzioni diverse, rispetto alle quali la soppressione dei Tribunali delle acque appare certamente eccessiva.

Il senatore CENTARO sottolinea che gli elementi emersi nel corso delle audizioni svoltesi in sede informale hanno reso evidente come i Tribunali delle acque pubbliche costituiscano certamente una «nicchia di giurisdizione», la cui eliminazione però non è ben chiaro quale utilità arreherebbe. Certamente alcune modifiche del vigente quadro normativo sono indispensabili, anche in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale cui ha fatto riferimento il sottosegretario Vietti, ma al riguardo appare senz'altro opportuna un'ulteriore riflessione al fine di verificare se, in questa prospettiva, non siano possibili soluzioni diverse, coerenti peraltro con l'esigenza di economia e di razionalizzazione sottesa al disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN, dopo aver ricordato le vicende che portarono all'emanazione del decreto-legge n.251 del 2002 e poi alla modifica dello stesso nel corso dell'esame in sede parlamentare con l'eliminazione della

parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche, sottolinea come tale vicenda abbia presentato aspetti sui quali non possono non manifestarsi forti perplessità.

Sotto un diverso profilo, nel corso delle audizioni svoltesi in sede informale non sono poi emersi elementi tali da concludere in modo univoco in senso favorevole alla soppressione dei tribunali in questione.

Alla luce di tutto ciò il senatore Zancan ritiene che un ulteriore approfondimento del disegno di legge in titolo sia da ritenersi assolutamente indispensabile e renda pertanto inopportuna qualsiasi accelerazione dell'*iter* dello stesso.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 27 maggio alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1727.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

(79) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo precedentemente sospeso nel corso della seduta odierna.

Il sottosegretario VIETTI richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge che fa gravare l'onere derivante dall'attuazione della proposta in esame sull'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e ricorda ancora una volta che per la vigente legislazione l'onere dell'indennità grava sul Ministero delle politiche agricole e forestali, sottolineando che non si rinvergono ragioni per una modifica sul punto.

Dopo breve discussione, il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, recependo le indicazioni del Governo, presenta l'emendamento 2.1 che, tra l'altro, adegua il periodo temporale del bilancio triennale di riferimento.

Col parere favorevole del Governo, l'emendamento 2.1, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, l'articolo 2 come emendato è approvato.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni ad esso apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 79**Art. 1****1.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", è sostituito dal seguente: "Art. 68. - (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie) – 1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità corrispondente ad un trentesimo del trattamento economico mensile di un giudice di Corte di appello e, se spettante, l'indennità di missione in misura pari a quella prevista per il medesimo giudice"».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", è sostituito dal seguente: "Art. 68. - (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie) – 1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, un'indennità di udienza di euro 100, e, se spettante, l'indennità di missione in misura pari a quella prevista per il medesimo giudice di Corte d'Appello. Il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto, ogni tre anni, alla rivalutazione dell'indennità di udienza tenuto conto del corrispondente incremento percentuale del trattamento economico del magistrato di Tribunale"».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2002-2005» con le altre: «2003-2006» e le parole: «di grazia e giustizia», con le altre: «delle politiche agricole e forestali».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 78

1.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "lire cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta euro"».

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo inserire il seguente "La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami"».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente del Senato allo svolgimento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, delle indagini conoscitive sui riflessi della riforma dello Stato in senso federale sugli strumenti della politica di bilancio e sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nelle scorse sedute erano state più volte sollecitate le risposte alle osservazioni formulate

dal relatore, auspica che nella seduta odierna la Commissione possa acquisire i necessari chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene necessario disporre di un tempo aggiuntivo al fine di acquisire gli elementi concernenti i profili finanziari connessi al provvedimento ed agli emendamenti ad esso riferiti.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle dichiarazioni del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, ribadendo, tuttavia, la necessità nella settimana in corso che si pervenga, comunque, all'espressione del parere in modo tale da consentire alla Commissione di merito di procedere nei propri lavori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

143^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro per le attività produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del vice ministro per le attività produttive Urso

Il presidente PEDRIZZI introduce i temi dell'indagine, facendo esplicito riferimento a quanto già dichiarato in sede di illustrazione della proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, ricordando come l'ingresso nell'Unione Europea degli otto Paesi dell'Europa Centro-Orientale (Polonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia e Lituania) insieme a Cipro e Malta costituisce un processo di portata storica, in grado di offrire certamente anche all'Italia un'occasione importante di sviluppo e di crescita. L'indagine conoscitiva tende, in prima

istanza, ad acquisire informazioni sul processo di adeguamento giuridico, economico e finanziario dei Paesi aderenti rispetto alle indicazioni fissate dalla Commissione europea, ma soprattutto di verificare le condizioni nelle quali si troveranno ad operare i soggetti economici e finanziari italiani nel prossimo futuro. In particolare, l'indagine è volta ad acquisire informazioni sui processi di privatizzazione, sui sistemi creditizi e finanziari e sul livello di efficienza e di certezza giuridica per le condizioni di entrata nel e di uscita dal mercato. Ulteriori aspetti concernono l'attività delle istituzioni competenti nei settori crediti e finanziari (Banche centrali, autorità indipendenti di vigilanza, mercati regolamentati dei titoli e dei prodotti finanziari) nonché il contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria. Un altro aspetto di grande rilievo concerne, invece, la conoscenza di come le banche e gli operatori finanziari italiani si preparino ad affrontare le sfide dell'allargamento. In tale ottica, ritiene di grande rilievo l'iniziativa posta in essere dal vice presidente del Consiglio Fini che ha programmato una serie di visite ufficiali nei Paesi aderenti, e si dichiara convinto che la possibilità di abbinare tale attività con quella della Commissione possa essere foriera di significative sinergie, sia per rafforzare le relazioni con le istituzioni dei Paesi aderenti, sia per sostenere le imprese italiane. Dà infine conto del ciclo delle audizioni contenute nel programma già autorizzato dal Presidente del Senato.

Interviene il vice ministro URSO, il quale sottolinea preliminarmente l'importanza dell'avvio della presente nuova fase dell'Unione Europea che si caratterizza per l'ingresso contemporaneo di dieci nuovi paesi – in precedenza a lungo facenti parte di un diverso sistema economico e istituzionale – in modo tale da determinarne un notevole ampliamento dal punto di vista territoriale e della cittadinanza coinvolta.

Si dichiara convinto che tale processo costituisce un'occasione di enorme rilievo per l'economia nazionale.

Per quanto concerne i riflessi di natura macroeconomica e finanziaria che tale allargamento determinerà tanto a livello comunitario quanto di singoli Stati, il Vice ministro ricorda come la Commissione europea abbia evidenziato la ricorrenza, al momento attuale, nell'ambito dei Paesi di nuovo ingresso, di una modesta convergenza reale dal punto di vista degli indicatori macroeconomici, rispetto ai Paesi membri, ma come si stiano comunque venendo a creare, in tali nuovi Paesi, condizioni favorevoli ad una crescita del prodotto interno lordo in linea con la prospettiva di un riallineamento nei confronti degli attuali Paesi UE. Ricorda, infatti, che la crescita media del prodotto interno lordo si cifra su percentuali ben più alte rispetto alle medie europee.

Il Vice Ministro auspica che tale crescita economica si svolga in condizioni di armonia, evitando che si determinino eccessive fluttuazioni e instabilità finanziaria; a tale obiettivo dovrà contribuire una politica economica interna che favorisca la riduzione del disavanzo delle partite correnti nonché una corretta pianificazione economica a medio termine e l'adeguato impiego delle risorse comunitarie.

L'oratore prosegue ricordando come in materia di regime di cambio la Commissione europea abbia individuato aspetti che dovranno essere monitorati e tenuti presente nell'elaborazione di interventi macroeconomici, mentre dal punto di vista della partecipazione all'Unione Economica e Monetaria (UEM) il processo di riallineamento da parte dei Paesi candidati determinerà l'esigenza di costituire banche centrali indipendenti che perseguano una politica di stabilità dei prezzi.

Il Vice Ministro passa poi ad analizzare l'evoluzione del settore finanziario all'interno dei Paesi candidati, rifacendosi alle osservazioni della Commissione europea che evidenziano come, all'interno di tali Paesi, nonostante innegabili progressi, il settore bancario risulti ancora scarsamente sviluppato. Le carenze dell'intermediazione bancaria, infatti, sono aggravate dallo sviluppo ancora insufficiente del settore finanziario non bancario.

Emerge però che la ristrutturazione e la privatizzazione delle banche hanno permesso di risolvere i problemi comportati per il settore finanziario dal processo di transizione e, in linea generale, hanno sensibilmente migliorato la stabilità. Lo sviluppo del settore finanziario a seguito di ristrutturazioni e privatizzazioni potrebbe generare nuovi rischi per la stabilità. Per contrastare il fenomeno occorre prima di tutto rafforzare, nelle istituzioni finanziarie, i meccanismi di sicurezza e la capacità di fronteggiare i rischi, stando al passo con l'espansione del settore, e migliorare le capacità di governo e di gestione delle banche, segnatamente incoraggiando l'ingresso di società straniere nel settore finanziario.

Un ulteriore aspetto che viene preso in considerazione dalla stessa Commissione europea è quello della necessità di migliorare, dal punto di vista normativo e operativo, l'ambiente generale in cui le imprese si trovano ad operare. La maggior parte dei paesi candidati – prosegue l'oratore – ha realizzato molti progressi, conferendo alle proprie autorità di vigilanza finanziaria tutta l'autonomia necessaria, ma alcuni devono compiere ulteriori sforzi, in particolare nei settori non bancari.

Il Vice Ministro richiama, a tale proposito, l'auspicio della Commissione affinché si instaurino dialogo e cooperazione tra Stati membri e Paesi candidati.

Passando poi ad analizzare l'attività internazionale posta in essere dagli istituti bancari italiani, l'oratore sottolinea come gli investimenti effettuati da questi ultimi all'interno dei Paesi esteri si siano andati sempre più concentrando, in vista del futuro allargamento dell'UE, nelle aree dell'Europa centrale e orientale; in particolare viene evidenziato che primari istituti di credito italiani quali Unicredito, Banca Intesa e IMI-San Paolo, svolgono una significativa attività di sostegno delle imprese italiane che operano nei Paesi candidati, perseguendo una politica di espansione non più tramite l'apertura di filiali estere, bensì attraverso l'acquisto di banche locali *leader*. Fa presente che tale attività ha portato l'Unicredito ad essere il primo gruppo bancario estero nei Paesi candidati.

Non vi è dubbio che la presenza di istituti di credito italiani possa giovare alle imprese nazionali che effettuano investimenti diretti.

Per quanto concerne infatti la presenza delle imprese italiane all'interno dei dieci Paesi, il Vice Ministro evidenzia come esse, da un lato, siano le più numerose rispetto agli altri *partners* europei, e dall'altro, consistano nella maggior parte dei casi, in piccole e medie imprese; esiste pertanto un divario tra la consistenza numerica di tali aziende e l'entità complessiva degli investimenti effettuati (piuttosto basso sia in termini assoluti che relativi) che rischia di indebolire strutturalmente tale espansione. Secondo l'avviso dell'oratore, è possibile ovviare a tale prospettiva avvalendosi di un solido sistema bancario, aumentando la possibilità di informativa delle imprese circa l'affidabilità dei *partners* commerciali locali e utilizzando in maggiore misura i fondi strutturali comunitari della Banca Europea per Ricostruzione e lo Sviluppo, avendo presente che l'Italia risulta essere un *partner* commerciale di assoluto rilievo (preceduto solo dalla Germania) per molti Paesi nuovi aderenti all'Unione.

L'oratore dà quindi conto analiticamente dei dati concernenti l'esposizione bancaria italiana nei confronti dei Paesi aderenti o non appartenenti all'OCSE, osservando in generale che la crescente consuetudine delle banche a operare sui mercati finanziari internazionali, attraverso l'organizzazione di prestiti sindacati e di emissioni obbligazionarie, ha favorito l'accesso delle imprese italiane a una vasta platea di finanziatori.

L'oratore passa poi ad esaminare l'andamento che hanno avuto gli investimenti diretti esteri italiani negli ultimi due anni, evidenziando come tali ultimi siano cresciuti notevolmente secondo i dati forniti dalla organizzazione mondiale del commercio, in particolare per quanto concerne gli investimenti diretti effettuati nei mercati dei Paesi dell'Europa centro-orientale. A fronte della liberalizzazione completa di tali operazioni, (fatta eccezione della sola Bulgaria) parziali restrizioni continuano a sussistere in relazione ai movimenti di capitale finanziario, giustificate dall'opportunità di attendere prudenzialmente il periodo successivo all'ingresso nell'UE.

Ricorda poi come il flusso degli investimenti diretti esteri italiani sia stato significativo nella seconda parte degli anni novanta, diretto in particolare verso la Romania, la Croazia, la Polonia e l'area balcanica e che abbia riguardato in via privilegiata comparti industriali manifatturieri di tipo tradizionale.

In prospettiva, prosegue l'oratore, è prevedibile un aumento dei flussi di investimento verso i Paesi dell'Europa centro-orientale.

Il Vice Ministro conclude sottolineando che l'allargamento dell'Unione Europea costituisce un'importante opportunità, per le banche italiane di accrescere la loro presenza commerciale all'estero, per il Paese di raggiungere un tasso di crescita superiore anche aumentando le esportazioni, per le imprese italiane piccole e medio piccole di crescere di dimensione e divenire competitive rispetto allo scenario internazionale.

Pertanto appare all'oratore una scelta condivisibile quella di sostenere senza riserve l'ulteriore allargamento dell'Unione Europea anche ai nuovi Paesi candidati (Romania, Bulgaria e Turchia) all'ingresso nel 2007 ed au-

spicabile la futura adesione di nuovi Paesi dell'area balcanica che pur non hanno ancora chiesto tale inclusione.

Si riserva infine di consegnare alla Commissione una memoria scritta contenente informazioni ancora più dettagliate e analitiche circa i temi specifici dell'indagine conoscitiva.

Il presidente PEDRIZZI rivolge parole di apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal Vice Ministro, dalla quale emerge il dato certamente significativo del ruolo attivo sia di importanti banche italiane che di numerose imprese nazionali nei Paesi prossimi aderenti alla Unione Europea.

A giudizio del senatore BONAVITA l'ampia e dettagliata relazione del Vice Ministro fa emergere, da un lato, il dinamismo delle piccole e medie imprese italiane in grado di cogliere, con forte grado di elasticità e capacità di adattamento, l'occasione offerta dall'allargamento dell'Unione Europea, ma pone in evidenza anche lo squilibrio tra la capacità di penetrare i nuovi mercati e la debolezza patrimoniale delle imprese italiane. Si pone quindi il problema di sostenere sia finanziariamente che con i servizi reali alle imprese un processo di internazionalizzazione che molte aziende hanno già avviato, sopportando in proprio i rischi di tale attività innovativa. Esprime quindi la preoccupazione che l'assenza di un'adeguata attività di sostegno, in tutte le sedi, delle imprese italiane, possa poi esporre tali operatori al rischio di venire soppiantati da imprese estere che possono contare su un sistema Paese più articolato ed efficace.

Egli porta come esempio la realtà economica della Russia nella quale molte imprese italiane hanno compiuto investimenti diretti, sobbarcandosi il rischio di una realtà economica certamente instabile e caratterizzata da importanti trasformazioni dell'ordinamento giuridico.

Conclude quindi auspicando un processo di crescita e di sviluppo delle imprese italiane verso i mercati dei Paesi aderenti anche grazie ad una politica di sostegno più solida e più strutturata.

Il senatore PASQUINI interviene sottolineando positivamente le affermazioni del vice ministro Urso in relazione alla attività delle banche italiane nei Paesi che entreranno a far parte dell'Unione Europea dal maggio 2004. Si tratta di una novità importante che peraltro si abbina al processo già noto e conosciuto del grande dinamismo delle piccole e medie imprese italiane capaci di effettuare investimenti diretti nei Paesi dell'ex blocco sovietico.

Si tratta di investimenti che molto spesso non rientrano affatto nel fenomeno di investimenti a fini speculativi in passato definito polemicamente come «fuga di capitali» e che comportano comunque l'esportazione non solo del *know how* industriale, ma anche della rete commerciale e del marchio. Egli osserva però in termini problematici che mentre per le banche italiane può certamente parlarsi di imprese di grandi dimensioni, per il settore manifatturiero si tratta per lo più di piccole e medie imprese che vanno sostenute sia attraverso l'offerta di servizi reali – da predisporre an-

che assegnando nuovi compiti agli uffici governativi all'estero – sia con un sostegno finanziario più ampio.

In termini generali, ritiene che non vada assolutamente penalizzata la tendenza di molte imprese italiane a delocalizzare i propri impianti produttivi nei Paesi dell'Est in ragione del più basso costo del lavoro esistente in tali economie, poiché tali investimenti creano comunque ricchezza ed hanno un *feed back* certamente positivo sulle imprese stesse. Peraltro rileva, non senza polemica, che la politica fiscale del Governo, con il sostanziale superamento del meccanismo agevolativo fondato sul doppio binario dell'IRAP e della *Dual Income Tax* (disciplina premiante per le imprese che scelgono di capitalizzarsi e penalizzante verso il ricorso al capitale di debito) non agevola quel processo di capitalizzazione e di patrimonializzazione delle imprese necessario a garantire solidità alle aziende che si internazionalizzano. Sollecita pertanto l'adozione di misure fiscali più coerenti con le esigenze delle aziende chiamate a competere sui mercati internazionali.

Il senatore Paolo FRANCO cita l'esempio delle imprese operanti nel Veneto come un dimostrazione della particolare dinamicità delle aziende italiane a cogliere le occasioni offerte dalle trasformazioni delle società dei Paesi dell'Est ben prima che il prossimo allargamento dell'Unione Europea presentasse un quadro normativo e giuridico ancora più incoraggiante. A suo parere è certamente giusto richiamare l'attenzione sulla esigenza di sostenere adeguatamente le imprese nazionali con una politica economica attiva, che d'altra parte, non potrà in futuro che essere una politica economica europea. Esprime poi soddisfazione e compiacimento per i dati espressi dal Vice Ministro anche per il grado di adeguamento e di apertura dei Paesi aderenti (fatte salve le differenze tra tali Paesi), ma sollecita l'adozione di una serie di misure fiscali, infrastrutturali e finanziarie al fine di creare le migliori condizioni per irrobustire il processo di internazionalizzazione offerto dalla occasione dell'allargamento. In tale contesto positivo, solleva il dubbio che la moneta unica europea possa indebolire le divise dei Paesi aderenti, con un fenomeno analogo a quanto sofferto dalla economia argentina nei confronti del dollaro: invita pertanto a riflettere sulla necessità che la politica economica dell'Unione non sia limitata ad un livello esclusivamente monetario.

Interviene quindi il senatore CASTELLANI, secondo il quale occorre porre attenzione alla eventuale disomogeneità dei meccanismi di tutela della stabilità del sistema bancario nei Paesi prossimi aderenti all'Unione Europea, in modo da incrementare la convergenza del sistema giuridico, oltre che quella di carattere socio-economico, rispetto agli *standards* degli Stati membri. Pur nel contesto positivo delineato dal vice ministro, esprime poi la preoccupazione che le opportunità offerte alle imprese italiane nei nuovi mercati in termini di minor costo del lavoro, tassi di crescita percentuali relativamente più alti rispetto all'Unione e mercati dei beni e dei servizi sostanzialmente nuovi, possano riflettersi negativamente

sulle regioni italiane meno sviluppate e in particolare sul tessuto produttivo del Mezzogiorno d'Italia. Sollecita quindi una politica economica più coerente con la difesa e il sostegno delle imprese operanti nelle zone più svantaggiate.

Interviene in risposta il vice ministro URSO, il quale fa presente che l'esperienza da lui maturata nel corso degli ultimi due anni lo induce a ritenere che il sostegno delle banche italiane verso le aziende nazionali che operano investimenti diretti all'estero sia ancora relativamente debole, sia come sostegno finanziario che come servizi reali alle imprese. D'altro canto, esprime la convinzione che l'espansione delle banche italiane nei Paesi dell'Est sia ancora scarsamente percepita dagli stessi imprenditori. Per quanto riguarda il processo di espansione all'estero, citando il caso della Romania, osserva che si è in presenza di un fenomeno molto interessante di internazionalizzazione dei processi produttivi che non sfociano in una vera e propria delocalizzazione, poiché molte aziende, pur trasferendo all'estero significativi segmenti del processo produttivo, (si tratta in larga parte di prodotti semilavorati) mantengono un forte radicamento con il territorio e soprattutto conservano il momento decisionale e manageriale in Italia. Condivide la sollecitazione del senatore Paolo Franco per una politica industriale dell'Unione, in grado di attuare misure di sostegno non solo sul fronte fiscale e monetario, ma anche, ad esempio, su quello delle infrastrutture e dei trasporti. Al senatore Castellani risponde dichiarandosi convinto che il dinamismo dimostrato dal tessuto produttivo del Mezzogiorno d'Italia negli ultimi anni possa costituire la base per evitare il rischio che l'allargamento dell'Unione si riveli un fattore di indebolimento delle zone del Paese più svantaggiate. In particolare, ritiene che il grado di apertura ai mercati internazionali già dimostrato dai settori più dinamici dell'imprenditoria meridionale possa ampliare le occasioni di sviluppo e non ridurle.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ASCIUTTI informa che il sopralluogo a Londra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, per il quale l'Ufficio di Presidenza aveva convenuto di richiedere l'autorizzazione del Presidente del Senato per i giorni dal 14 al 17 maggio prossimi, avrà invece luogo, sempre subordinatamente all'autorizzazione della Presidenza, a fine settembre.

Prende atto la Commissione.

*AFFARE ASSEGNATO***Questioni afferenti il sistema universitario italiano**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO che, dopo aver premesso di apprezzare l'iniziativa di svolgere una discussione generale su una questione così importante come il futuro dell'università italiana, giudica opportuno il richiamo fatto dal relatore Tessitore alla necessità di una più approfondita indagine sul percorso storico che ha condotto all'università di oggi.

Risulta, in particolare, cruciale il passaggio dall'università «di pochi» all'università «di molti» (e non «di massa», come sostenne nel suo intervento il senatore Compagna).

Si è andata quindi trasformando nella sostanza la natura della missione della formazione superiore, nonché dell'università che, non avendo

più come compito prevalente quello di formare le classi dirigenti, è diventata un'istituzione privilegiata nella costruzione della società e dell'economia della conoscenza, nonché dell'unità europea. Si tratta peraltro di un mutamento profondo che investe non solo il nostro Paese, ma tutta l'Europa.

Le strategie politiche di riforma dell'università, dalla didattica alla ricerca ai rapporti con il mondo del lavoro, devono pertanto rapportarsi a questo mutamento di missione, che deriva da una società in continua trasformazione, interdipendente e con una moltiplicazione di figure professionali.

La senatrice pone all'attenzione della Commissione due ulteriori riflessioni. Innanzitutto, si chiede quale possa essere il contributo del nostro Paese alla realizzazione della strategia europea volta a realizzare lo spazio europeo dell'alta formazione.

In secondo luogo, si domanda come l'università italiana possa promuovere la formazione superiore, adeguandola ai bisogni nuovi che derivano dalle mutate condizioni sociali, economiche e culturali, anche nell'ottica di favorire una maggiore e migliore occupabilità, mobilità sociale e mobilità occupazionale intersettoriale.

Gran parte delle riforme realizzate in anni recenti sono state indotte sia dal mutamento di condizioni e di domande sociali, sia dalla circostanza che l'Italia è un Paese cofondatore dell'Unione europea.

La strategia europea volta a costruire uno «spazio europeo dell'istruzione superiore», presenta, oltre all'obiettivo di costruire l'Europa della conoscenza, alcuni problemi di natura strumentale, quali la comparabilità dei titoli, l'articolazione del sistema in due cicli, i sistemi di valutazione, il sistema dei crediti, la promozione dell'educazione e della formazione continua, nonché l'acquisizione di strumentazione di base come informatica e lingue straniere.

Fra le questioni più strategiche, la senatrice sottolinea la promozione della mobilità sociale e geografica, che implica per gli studenti, per i docenti e per i ricercatori una maggiore facilità di movimento all'interno dello spazio europeo, promuovendo scambi di conoscenze e di esperienze.

Ricorda che, a tal fine, vi sono una serie di obiettivi da realizzare entro il 2010, fra cui un incremento degli investimenti in risorse economiche e in risorse umane, finalizzati alla creazione di un sistema universitario pubblico di qualità in tutta Europa.

La senatrice osserva, indi, che nella creazione di un sistema dei saperi l'università svolge un ruolo di primo piano per la duplice missione di cui è portatrice: didattica e ricerca.

Ricorda, quindi, le riforme sull'autonomia universitaria e sugli ordinamenti didattici, che rappresentano l'effettivo contributo italiano al perseguimento della strategia europea.

Poiché, in particolare, la riforma sugli ordinamenti didattici è ancora in via di sperimentazione, considererebbe inopportuna l'adozione di un'ulteriore riforma che riattiverebbe meccanismi di adattamento.

Pur ammettendo che vi possano essere degli aspetti, anche rilevanti, da correggere nell'interesse degli studenti, della qualità degli studi e delle certezze di sbocchi professionali, tuttavia costituirebbe un errore se si intervenisse dall'alto, senza la cooperazione delle università e dei docenti, e soprattutto senza avere avuto il tempo e la possibilità di valutare attentamente e compiutamente l'esperienza in corso.

Anche sul versante dell'autonomia universitaria, non è auspicabile un ritorno alla normativa precedente. Infatti, solo attraverso l'autonomia si può realizzare un'università flessibile ed in grado di rispondere a domande diversificate.

Per quanto concerne le risorse del sistema universitario, sostiene che la statualità assoluta ed esclusiva non esista più, ricordando che le università sono impegnate nel reperimento di risorse private.

Ciò che, tuttavia, deve essere ribadito è la non derogabilità del carattere pubblico dell'università, che implica l'appartenenza al sistema pubblico anche dei docenti. In particolare, con riferimento al loro stato giuridico, ritiene inaccettabile un ritorno indietro, ovvero la cancellazione della distinzione fra tempo parziale e tempo pieno, che contrasterebbe con l'obiettivo di promuovere la qualità dell'università, della ricerca e della didattica.

Suggerisce, piuttosto, rigore, serietà della valutazione, responsabilizzazione di ciascuno, soprattutto dei docenti, verso la qualità dell'insegnamento, oltre che della ricerca.

Passando ad un ulteriore elemento di criticità della normativa, anche il sistema attuale di reclutamento è criticabile, poiché promuove il localismo, insieme con la prevalenza del criterio economico (infatti l'università ha interesse a prediligere i professori associati ed i ricercatori interni che comportano un minore onere finanziario).

Occorre, tuttavia, fare attenzione a come si intende correggere questa disfunzione, poiché sarebbe un errore tornare ad una situazione di precariato degli studiosi, soprattutto negli anni più fertili della loro carriera.

Più in generale, occorre evitare la nostalgia per il sistema precedente, che può produrre conseguenze deleterie.

Il senatore VALDITARA si sofferma anzitutto sullo scopo del sistema universitario, ricordando che l'istruzione ha progressivamente elevato la preparazione dei giovani spostando, almeno tendenzialmente, a livello di istituzioni universitarie la preparazione dei quadri che una volta uscivano dalle scuole tecniche. In questo senso, l'introduzione delle lauree brevi ha teso a dare una preparazione più consona alle esigenze di specializzazione tipiche della nuova società ad alta tecnologia a coloro che in passato esaurivano la preparazione nell'istruzione secondaria.

L'università ha peraltro uno scopo generale ben diverso da quello dell'istruzione primaria e secondaria: non acculturare le masse, bensì fornire una preparazione professionale per sbocchi di livello medio-alto.

Parallelamente, essa persegue inoltre uno scopo specifico, che non può che essere diverso per chi intende inserirsi in un contesto tecnico-pro-

fessionale con minore specializzazione e per chi al contrario intende puntare verso sbocchi di alta responsabilità e specializzazione.

Il senatore Valditara prosegue ricordando poi che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, è cambiato lo scenario in cui si colloca l'università, che da istituzione d'*élite* è diventata di massa accompagnando così quel processo di spostamento verso l'alto della preparazione professionale. In Italia si è tuttavia registrato un numero di iscritti all'istruzione terziaria molto più limitato rispetto ad altri Paesi, affiancato per vero dalla persistenza, almeno in certe aree del Centro-Nord, di buone scuole tecniche eredi di gloriose tradizioni. L'università italiana è stata dunque fra le ultime a cogliere la necessità di un suo riorientamento nella struttura e nel tipo di offerta, finendo con l'essere un ibrido: non più di *élite*, ma non ancora realmente di massa come in altri Paesi, nonostante la decuplicazione degli iscritti rispetto alla fine degli anni Cinquanta. Il livello formativo è rimasto eguale per tutti ma, benché nelle intenzioni di qualità, con strutture ancora pensate per numeri ristretti. Parallelamente, si sono indeboliti i criteri di selezione ed è stata banalizzata l'offerta didattica e delle strutture di ricerca e di studio, piegate in primo luogo dalla logica dei grandi numeri, ma anche dal persistere di demagogie post-sessantottine, che in Italia sono sopravvissute più a lungo e più in profondità che altrove.

Quando poi si è preso atto della nuova realtà, introducendo, dopo il fallimento dei diplomi, le lauree brevi, lo si è fatto in modo insoddisfacente, costruendo un percorso comune per tutti che, non distinguendo nei primi tre anni fra eccellenza e ambizioni meno impegnative, sta finendo con l'abbassare gravemente la preparazione per gli sbocchi di alto livello. Il fatto che in questo modo aumentino gli iscritti non appare consolatorio perché, dati i presupposti, rischia di produrre un ulteriore abbassamento della qualità della formazione, in particolare di quella mirata agli sbocchi di alto profilo. In realtà, il divario di iscritti all'università rispetto agli altri Paesi occidentali non si potrà colmare in modo significativo sino a quando l'Italia avrà una forte percentuale di popolazione ad alto rischio alfabetico, nonché registrerà livelli minimi nel numero dei diplomati, di giornali letti per abitante e di cittadini lettori di almeno un libro all'anno.

Lo scadimento del livello formativo dei giovani dipende in realtà anche in larga misura dall'abbassamento del livello del sistema scolastico, che non forma e non responsabilizza più come in passato.

L'università italiana manca dunque di eccellenza: è un'università che non premia il merito, che consente a chiunque di laurearsi anche dopo quindici anni di stanca e svogliata frequenza, che ha banalizzato il reclutamento dei docenti.

Tale mancanza di attenzione a selezione e merito deriva, in parte, dalla logica dei grandi numeri e, in parte, dal radicarsi di valori antimeritocratici. Il termine «eccellenza» si è anzi connotato negativamente. In questo spirito decadente, bene si sono inserite le *ope legis* ricorrenti, le

sanatorie, l'idea che diventare «professore» sia un diritto, magari garantito da qualche anno di esercizio temporaneo delle funzioni.

L'altro grave problema dell'università italiana è rappresentato dalla carenza di risorse. Contrariamente a quanto alcuni affermano, si tratta in realtà di un problema europeo. In Italia il dato finanziario è tuttavia ancora più grave posto che dal 2000 gli aumenti automatici degli stipendi del personale universitario, pur essendo previsti in via legislativa, sono posti a carico dei bilanci delle università, senza più la logica della copertura statale.

D'altra parte, vi è anche il rischio che si finisca con il concepire l'università principalmente come un bene produttivo, che deve essere amministrato come una società nella pura logica di massimizzare i profitti e di tagliare i rami meno economicamente produttivi. L'università deve essere invece anche il luogo della speculazione intellettuale, il luogo dove nascono le idee, il cervello di una società e dunque innanzitutto il luogo della ricerca pura, ovviamente di qualità, che come tale non può essere immediatamente economicamente produttiva.

È comunque fuori di dubbio che occorra una nuova politica volta ad evitare un uso non razionale delle risorse. Da un lato lo Stato, come sta avvenendo ormai in tutta Europa, deve intervenire dirottando in primo luogo le risorse verso le istituzioni più virtuose; dall'altro, le università devono sempre più rendere conto dell'uso delle risorse, anche qui sull'esempio di quanto sta avvenendo in Europa. Relativamente alle valutazioni di qualità va poi evitato di focalizzare l'attenzione principalmente sui servizi agli studenti di natura materiale, mettendo in secondo piano la qualità della didattica, che è invece il servizio più importante.

Infine, se l'aumento dell'offerta universitaria è una costante in tutti i Paesi avanzati, occorre evitare di sprecare risorse moltiplicando mediocri «licei di provincia», senza strutture e senza una rispondenza reale alle esigenze del territorio.

Passando ad illustrare alcune possibili linee di intervento, il senatore Valditaro si sofferma indi sulla riforma degli ordinamenti didattici, osservando anzitutto che il sistema introdotto dal regolamento n. 509 del 1999 sta evidenziando una serie di gravi inconvenienti: abbassamento della qualità dell'offerta formativa, moltiplicazione dei corsi, rischio che il numero di iscritti al biennio di specializzazione sia sostanzialmente analogo a quello di coloro che hanno preso una laurea breve, cioè che il «3+2» sia per tutti un «5».

Pressoché unanime è poi la critica di eccessiva rigidità rivolta al nuovo sistema. La proposta di differenziare fra un percorso metodologico ed uno professionalizzante, magari dopo un primo anno comune, appare un importante passo avanti purché, in primo luogo, il primo anno sia caratterizzato da materie di base e non sia dunque un anno debole, di mero «orientamento», e, in secondo luogo, al termine del primo anno si consenta agli atenei di introdurre dei criteri di selezione per indirizzare lo studente verso sbocchi appropriati e conformi alle proprie predisposizioni. Infine, nell'ambito del ramo metodologico occorre consentire alle diverse

aree disciplinari di avviare percorsi unitari di quattro anni anziché costringere tutti a percorsi spezzati del tipo «2+2», che da una parte comportano inutili appesantimenti burocratici (lauree e nuove immatricolazioni) e dall'altra rischiano per alcune facoltà (Giurisprudenza, ma anche Psicologia, Scienze Politiche, Lettere) di prevedere lauree triennali del tutto inutili, finendo altresì con l'indebolire le corrispondenti lauree brevi del percorso professionalizzante. Al riguardo sarebbe opportuno coinvolgere e valorizzare le Conferenze dei presidi lasciando loro una possibilità di suggerimento autorevole nella scelta del modello didattico. La Conferenza dei presidi di Giurisprudenza ha del resto all'unanimità approvato un documento che auspica la possibilità di una scelta tra «1+4» e «1+2+2». Anche la Conferenza dei rettori si è orientata a giudicare positivamente questa alternativa. Come era nello spirito originario del «3+2», egli ritiene inoltre dannoso attribuire la qualifica di dottore anche a chi sia in possesso di una laurea breve.

Quanto al reclutamento, il senatore Valditara osserva che l'esperienza dei concorsi locali, per opinione ampiamente diffusa, è fallita. Occorre quindi a suo giudizio tornare a meccanismi di valutazione nazionale accompagnati da automatismi che garantiscano la regolare cadenza delle valutazioni e che rendano decisivo il ruolo delle facoltà nel procedimento concorsuale. Per garantire una maggiore flessibilità si potrebbe poi aggiungere una percentuale di idonei superiore al numero dei posti da coprire.

Con riferimento alla valutazione dei *curricula*, è bene che la definizione delle materie ritenute fondamentali sia ministeriale, quanto meno fintantoché la laurea avrà valore legale ed in ogni caso laddove la preparazione sia funzionale a concorsi pubblici.

Passando al tema delle risorse, egli ne sollecita in primo luogo una destinazione più virtuosa. Ricorda altresì che in occasione dell'ultima finanziaria presentò un ordine del giorno che vincolava il Governo in sede di attribuzione agli atenei delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario a seguire i seguenti criteri: numero delle pubblicazioni scientifiche e dei brevetti realizzati dai docenti; percentuale di laureati vincitori di concorsi pubblici; tempo di assunzione lavorativa dei laureati; razionalizzazione del numero dei corsi laurea. A tali criteri si potrebbero peraltro aggiungere la valutazione della qualità dei corsi di laurea e l'utilizzazione efficiente delle risorse per l'assunzione di personale così da incentivare la chiamata di un numero adeguato di giovani ricercatori.

Come avviene ormai da tempo in tutti i Paesi europei, occorre poi sviluppare i rapporti con il privato. In primo luogo è necessaria una defiscalizzazione dei contributi alle università. Si devono inoltre favorire *partnership* con privati, nonché attività professionali svolte in collaborazione con l'università.

Ulteriori risorse possono indi venire da: riduzione del numero dei corsi di laurea, che va pertanto incentivata; attivazione di controlli più efficaci sui risultati scientifici dell'utilizzo dei fondi «40 per cento», che devono essere tuttavia incrementati in modo significativo posto che ora solo

un quinto delle domande di finanziamento viene soddisfatto; maggiore attenzione ad uno sviluppo razionale di sedi universitarie; prestiti d'onore a carico degli studenti con la necessità di restituire, da parte di chi si sia affermato professionalmente, le somme anticipate dallo Stato come minor costo delle iscrizioni rispetto al costo reale; tasse di scopo sul modello della tassa sul fumo. Infine, occorre sviluppare il ricorso ai professori a contratto, peraltro fissando un limite percentuale rispetto ai docenti di ruolo anche considerando che essi hanno una produzione scientifica e quindi un impegno nella ricerca senz'altro inferiore rispetto a quelli di ruolo.

Legato alle risorse è anche il tema della retribuzione dei docenti. Uno dei problemi più gravi dell'università italiana è infatti la scarsa attrazione economica della carriera docente. Vi è in Italia una fuga non solo e non tanto verso l'estero (tranne che per alcuni settori determinati), ma soprattutto verso altre professioni.

Gli aumenti stipendiali devono essere peraltro legati sempre più alla concreta professionalità del docente. Chi più si impegna deve essere pagato di più, chi non rispetta i doveri minimi d'ufficio deve essere sanzionato sino al licenziamento. Può essere utile, anche in termini di efficienza complessiva del sistema, una contrattazione integrativa di ateneo, o meglio di facoltà, purché ovviamente legata a criteri oggettivi quali la efficacia e la assiduità nella didattica e la creatività nella ricerca. A questo proposito, egli respinge peraltro ipotesi quali quelle del licenziamento per chi non abbia superato valutazioni quadriennali sull'attività di ricerca, ritenendole inidonee ad incentivare una ricerca serena e suscettibili invece di facili abusi. Molto più efficace giudica un criterio incentivante per cui chi meglio pubblica gode di incrementi retributivi, ovviamente secondo parametri di valutazione della ricerca disciplinari e non di ateneo.

Dati questi presupposti, si può creare un meccanismo virtuoso: le università ricevono più soldi nella misura in cui fanno ricerca e formazione di livello; con quelle risorse possono retribuire meglio i docenti; d'altro canto, si stimola una sana concorrenza nel ricercare i docenti migliori perché essi creano le premesse per maggiori finanziamenti.

Uno dei punti più delicati è il ruolo dei ricercatori, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha reso una figura sostanzialmente ibrida. Nell'ambito universitario, il ricercatore è infatti il professore o colui che studia per diventare professore. Titolarità di un corso e ricerca non possono essere disgiunti indefinitamente. Occorre dunque favorire la transizione verso il ruolo di professore di coloro fra gli attuali ricercatori che per lungo tempo abbiano tenuto corsi e si siano impegnati continuamente e con merito nella ricerca, senza peraltro sciagurate *ope legis* e rifuggendo altresì dal creare una fascia di professori di «serie C» (la cosiddetta terza fascia), magari provvisoria o ad esaurimento, come qualche iniziativa legislativa prevede. Né il senatore Valditara ritiene di condividere qualche altra proposta che prevede la trasformazione in professore di terza fascia di tutti coloro che abbiano avuto la conferma a ricercatore, cioè dopo appena tre anni. In questo ultimo caso si determinerebbe infatti

una classe di professori non idoneamente valutati per svolgere un compito così delicato, senza alcuna esperienza né maturità e si aprirebbe l'ennesima guerra fra dottori di ricerca e ricercatori. Si potrebbe piuttosto immaginare che, per alcune tornate concorsuali a posti di seconda fascia, sia riservato un certo numero di posti a quei ricercatori e vecchi assistenti che abbiano per un certo numero di anni tenuto corsi di insegnamento e svolto con continuità e profitto attività di ricerca. Nel contempo il ruolo di ricercatore dovrebbe essere messo ad esaurimento venendo affiancato da una nuova figura che dovrebbe essere a contratto.

Il senatore Valditara si sofferma poi sulla scarsa attenzione riservata dall'università italiana alle reali esigenze degli studenti meritevoli. Un sistema adeguato di borse di studio è indispensabile ed in ogni caso nessun intervento in materia di tasse universitarie potrà essere fatto senza prima aver costruito un sistema efficiente di borse di studio. Piuttosto che aumenti della tassazione, ritiene peraltro socialmente più accettabile il meccanismo dei prestiti d'onore.

Infine, si sofferma sul governo dell'università, ponendo l'accento sul crescente spostamento di attenzioni e di ruoli dal Consiglio universitario nazionale (CUN) alla Conferenza dei rettori, funzionale ad una logica sempre più aziendalista dell'università. È paradossale peraltro che in una logica accentratrice si sia riservata poca attenzione alle facoltà, cui occorrerebbe invece garantire una maggiore autonomia anche finanziaria nell'ottica di un sistema più flessibile. Detto questo, è innegabile la necessità di ripensare ruolo, modalità di elezione e poteri del rettore, distinguendo altresì con maggiore nettezza tra consiglio di amministrazione e senato accademico. È tuttavia impensabile svuotare di significato il CUN e sarebbe assolutamente improprio ridurre i suoi membri a rappresentanti di nomina governativa, ipotesi rispetto alla quale preannuncia la sua ferma opposizione. Il CUN rappresenta infatti essenzialmente la comunità scientifica e questo deve semmai tornare ad essere, il cuore dell'università, il simbolo dell'autonomia universitaria, che non risponde a logiche di scambio economico-finanziario e non può in alcun modo essere messo da parte.

Convenendo poi sull'opportunità di svolgere una riflessione sul ruolo della Conferenza dei rettori, conclude evidenziando i rischi di un inserimento generalizzato di rappresentanti degli enti locali negli organi di governo dell'università. In altre istituzioni, gli enti locali hanno infatti spesso inviato personale senza adeguata qualificazione, principalmente per occupare spazi di clientela politica. Occorre dunque che la presenza di rappresentanti delle autonomie territoriali e funzionali sia in ogni caso condizionata da una qualche forma di contribuzione. Infine, occorre sgravare i docenti dalle sempre più pervasive incombenze burocratiche che deprimono e distolgono dall'attività di ricerca.

Il senatore MONTICONE intende svolgere alcune riflessioni dalla duplice prospettiva di quella che dovrebbe essere la funzione generale dell'università, nonché delle aspettative degli studenti e delle loro famiglie.

Sotto il primo profilo ciò che dovrebbe essere acquisito attraverso un'adeguata formazione universitaria è principalmente la capacità di comprendere in chiave critica la realtà, riuscendo a modellarla dinanzi ai cambiamenti imposti dal progresso.

Dopo aver altresì espresso il proprio apprezzamento per gli interventi dei colleghi, auspica che si possa raggiungere sulla questione universitaria un'ampia intesa politica e culturale.

Manifesta, tuttavia, la propria preoccupazione per la sempre maggiore specializzazione, prevista della normativa vigente e sostenuta anche nel corso della discussione, dei corsi universitari che, con l'intento di formare delle persone con specifiche competenze tecniche, non dà sufficiente rilievo alla necessità di stimolare le capacità metodologiche e critiche degli studenti, che, in effetti, costituiscono il fondamento di ogni sapere. L'esistenza di un numero eccessivo di specializzazioni costituisce del resto uno dei problemi di fondo, non solo dell'università italiana, ma anche d'Europa.

In questa prospettiva, il problema evidenziato dalle statistiche e, peraltro, sollevato anche negli interventi della senatrice Franco e del senatore Valditara, relativo alla scarsità del numero degli iscritti e dei laureati, risulta meno rilevante rispetto a quello della necessità di prevedere una formazione di qualità, volta a rendere le persone partecipi del progresso e della cultura.

Ponendosi, indi, dal punto di vista delle aspirazioni degli studenti e delle famiglie italiane, avverte che queste sono cambiate negli ultimi anni. Sino ad alcuni anni fa, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, la laurea era infatti considerata, soprattutto dalle famiglie, essenzialmente come un'occasione di promozione sociale. Questo fenomeno spiega la crescita del numero dei laureati, in particolare nelle facoltà umanistiche. Non considerare le motivazioni di prestigio sociale sottese alla scelta degli studi universitari, spingendo le università italiane verso una sempre più elevata specializzazione, avverte il senatore, costituisce un errore dal punto di vista sociale e storico.

Ritiene opportuno, altresì, segnalare l'esistenza di ulteriori problemi per il sistema universitario italiano. Occorre in particolare porre fine alla continua proliferazione delle piccole università locali, così come alla presenza dei cosiddetti mega-atenei. Sostiene piuttosto che il legislatore dovrebbe verificare l'efficacia delle leggi che hanno favorito sia la proliferazione delle università locali (valutando in particolare i risultati ottenuti dalle stesse sia nel campo della ricerca che della didattica) che la nascita delle mega-università.

Per quanto concerne gli studenti, ritiene importante svolgere alcune riflessioni sulla necessità del rispetto del diritto allo studio, al quale dovrebbe essere strettamente correlata la normativa sugli accessi programmati ai corsi universitari.

Conclude l'intervento augurandosi che il dibattito continui a svolgersi proficuamente, senza temere di adottare iniziative innovative e senza pre-

giudizi nei confronti della legislazione vigente, con l'intento prioritario di rispondere alle attese degli studenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

145^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PICCIONI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 9 aprile scorso era iniziata l'audizione del sottosegretario Delfino il quale aveva svolto la propria esposizione in ordine al problema della sicurezza alimentare, specificando il volume e l'entità dei controlli svolti in materia dal Ministero.

Il senatore PIATTI, espresso preliminarmente apprezzamento per l'accurata relazione svolta dal sottosegretario Delfino, intende porre alcuni quesiti al Rappresentante del Governo, ricordando la stretta interrelazione che sussiste tra l'argomento oggetto dell'odierna indagine conoscitiva e il concomitante provvedimento di riordino del Corpo forestale dello Stato (all'esame in sede referente della Commissione), il cui articolo 5 contiene norme organizzative in ordine ai controlli sulla sicurezza alimentare, e su cui preannuncia proposte emendative.

Il senatore Piatti rammenta inoltre come la preoccupazione per la sicurezza alimentare sia sempre più universalmente sentita, anche alla luce dei recenti avvenimenti in materia di *blue tongue* e di BSE. Sul punto è difatti necessario stigmatizzare l'inazione degli organi commissariali di

governo preposti, come dimostra il notevole divario attualmente esistente fra i propositi enunciati ed i risultati effettivamente conseguiti in ordine al grave problema dello smaltimento delle farine animali, attualmente giacenti in enormi quantità nei magazzini.

Rileva inoltre come nella normativa di cui alla legge n. 49 del 2001 si era prevista l'ipotesi di un consorzio obbligatorio a livello provinciale competente a gestire lo smaltimento, al fine di evitare che vi fossero aziende che svolgessero tale attività fruendo di un sostanziale regime di monopolio. All'ipotesi del consorzio obbligatorio, si è invece preferita la strada di un accordo tra i vari anelli della filiera produttiva, peraltro non intervenuto.

Il senatore Piatti segnala al riguardo la grave situazione esistente nelle province di Varese e di Como. Rileva inoltre come nell'ordinamento vigente l'obiettivo centrale non sia tanto quello della qualità, quanto quello della sicurezza alimentare, la quale diviene un vero e proprio requisito che deve valere per tutti i prodotti e deve essere garantito in tutte le fasi della produzione. Nelle vicende attuali il problema più serio è quello del coordinamento delle forze di controllo; precisa, infatti, che se da un lato le forze di polizia mostrano di aver svolto tali funzioni con risultati lusinghieri, la relazione svolta dal sottosegretario Delfino ha mostrato l'esistenza di un'eccessiva frammentazione di competenze.

Ricorda che l'Italia e il Portogallo sono gli unici Stati membri dell'Unione europea a non aver ancora provveduto ad istituire una propria Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare. Pertanto la previsione di una struttura di coordinamento contenuta nel provvedimento sul riordino del Corpo forestale dello Stato, per quanto astrattamente condivisibile, sembra un «palliativo» per rendere meno evidente tale inadempienza, il che è tanto più singolare alla luce dell'ampia convergenza registrata. Osserva come il reale ostacolo alla creazione dell'Agenzia italiana vada invece rinvenuto nella difficoltà a trovare un accordo nella redistribuzione delle competenze attualmente ripartite fra i vari Ministeri.

Invita pertanto il Governo nella sua collegialità, anche con l'aiuto delle competenti Commissioni parlamentari, ad adoperarsi per procedere all'istituzione dell'Agenzia nazionale.

Il senatore Piatti, con riguardo al futuro dell'Agenzia europea, esprime preoccupazione in ordine ad alcune dichiarazioni del Primo Ministro finlandese nonché dello stesso ministro Alemanno, che si sono mostrati possibilisti in ordine ad una possibile scissione dell'Agenzia europea, in un'Agenzia per la qualità ed un'Agenzia per la sicurezza alimentare: tale scissione rappresenterebbe, a suo avviso, un passo indietro, dopo l'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri, a Parma sulla sede dell'Agenzia in Italia. Chiede al Rappresentante del Governo un ulteriore chiarimento in ordine al futuro dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, alla luce delle varie candidature di città quali Verona o Torino, come sede dell'Agenzia italiana: invita pertanto il Governo a sciogliere quanto prima il nodo della sede dell'Agenzia.

Il senatore MURINEDDU, espresso preliminarmente apprezzamento per la relazione del Rappresentante del Governo, ritiene tuttavia che occorra un'azione più decisa per adempiere pienamente ad obblighi sui quali l'Italia si trova già in forte ritardo. Occorre pertanto una prassi politica che porti a risultati rapidi e concreti sul problema della sicurezza alimentare, anche alla luce della convergenza registrata tra le forze politiche.

Rileva inoltre come l'obiettivo della qualità non sia separato dal profilo del controllo, in tutte le fasi della filiera, attraverso il coinvolgimento di tutti gli agenti preposti: la carenza di ordinamento nei controlli è un ulteriore indice della necessità dell'istituzione di un'Agenzia nazionale, al fine di allineare la posizione italiana con quella degli altri Paesi membri.

Il senatore Murineddu esorta pertanto il Governo a procedere rapidamente, sottolineando in particolar modo la necessità di risolvere il problema del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni sul versante dei controlli, problema sul quale il Governo non si è finora espresso chiaramente.

Il senatore AGONI premette che il problema della sicurezza alimentare costituisce ormai una questione fondamentale per il comparto primario. Rileva, peraltro, come l'attuale disegno di riforma del Corpo forestale dello Stato costituisca in realtà un pretesto per centralizzare nuovamente un potere che nella passata legislatura era stato già chiaramente attribuito alle regioni, problema che non sussisterebbe, qualora il Corpo forestale venisse completamente regionalizzato.

Il senatore Agoni sottolinea che nonostante l'inerzia dimostrata dall'Italia, i produttori del settore zootecnico hanno investito molte risorse nella sicurezza alimentare, tanto sul versante della produzione, che della trasformazione. Rileva inoltre come il prossimo allargamento dell'Unione europea ad Est implicherà un incremento della concorrenza senza un adeguato sistema di controlli: si tratta di un problema per il quale la sua parte politica si è sempre battuta.

Il senatore Agoni, nell'auspicare, inoltre, che nella futura riforma del Titolo V della Costituzione sia adeguatamente affrontato il problema della ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, si dichiara favorevole a un coordinamento delle competenze in materia di controllo svolto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, a condizione che tali controlli vengano effettivamente svolti.

Il sottosegretario DELFINO, nel ringraziare tutti i Senatori intervenuti, prende atto degli apprezzamenti ricevuti per l'impostazione propositiva seguita dal Ministero. La sicurezza alimentare infatti costituisce un nodo fondamentale per lo sviluppo delle politiche agroalimentari, nonché uno degli aspetti centrali delle politiche del Governo, unitariamente alla tematica della qualità per la quale l'Italia ha un vantaggio competitivo sugli altri Paesi membri.

Dopo aver brevemente richiamato l'evoluzione in campo europeo e nazionale delle normative in materia di sicurezza alimentare, sottolinea come si verta in un settore nel quale sussiste un'ampia condivisione di obiettivi.

Il Rappresentante del Governo, facendo riferimento alla relazione esposta nella precedente seduta, sottolinea come essa evidenzi una crescente capacità operativa nell'esercizio degli strumenti di controllo, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti, anche a livello regionale. I dati esposti confermano la crescente capacità operativa del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli altri soggetti coinvolti sul fronte dei controlli sulla sicurezza alimentare.

Sottolinea come il Governo condivida comunque l'esigenza di risolvere i problemi di coordinamento nel sistema dei controlli attualmente vigente, e precisa come la struttura di coordinamento in materia di sicurezza alimentare, prevista nell'articolo 5 del provvedimento di riordino del Corpo forestale, costituisca una prima soluzione a tale problema, ma non assorba la prevista istituzione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, la cui necessità è pienamente condivisa a livello governativo.

Il sottosegretario Delfino sottolinea – con riguardo alla ventilata ipotesi di una scissione dell'Agenzia europea in una Agenzia per la qualità ed una per la sicurezza – il forte impegno del Governo per ottenere l'assegnazione all'Italia dell'Agenzia europea pur ricordando come in ambito europeo sia necessario ottenere altresì l'assenso degli altri Stati membri. Evidenzia altresì il rischio che, in assenza di accordo, si consolidi la scelta dell'attuale sede provvisoria di Bruxelles, come sede definitiva.

Si riserva, tuttavia, di far conoscere più approfonditamente la posizione del Ministro in ordine a tale questione.

Il Rappresentante del Governo sottolinea, con riferimento al problema del riparto di competenze tra Stato e regioni, come la questione della competenza concorrente sia già all'esame del Governo e del Parlamento in sede di riforma del Titolo V della Costituzione, richiamando comunque il clima di forte collaborazione esistente nei rapporti fra lo Stato e le regioni nel settore agricolo, come ha recentemente riconosciuto lo stesso Presidente della Conferenza Stato-regioni.

Infine, con riguardo alle competenze da attribuire al Corpo forestale dello Stato, il sottosegretario Delfino osserva che, anche alla luce della competenza regionale in ordine alla gestione e alla tutela del territorio, le competenze fissate sulla base della normativa preesistente possono ritenersi compatibili anche con la nuova formulazione del Titolo V della Costituzione *in itinere*.

Ritiene che l'Italia abbia comunque fatto importanti passi avanti e che, per la radicata tradizione e la capacità tecnico-produttiva delle aziende nazionali, la sfida dell'allargamento dell'Unione europea non debba suscitare eccessive preoccupazioni.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10 è ripresa alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta. (n. 219)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39 e dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180. Esame e rinvio)

Il senatore MINARDO, relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2001/109/CE, avente ad oggetto l'effettuazione di indagini statistiche per determinare il potenziale produttivo delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutta.

La apposita delega al Governo ai fini dell'attuazione è stata conferita dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, il quale ha altresì indicato i criteri e principi direttivi cui attenersi rinviando a quelli contenuti nell'articolo 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Il contenuto della citata direttiva è da individuare in alcuni punti essenziali, quali: la cadenza quinquennale delle indagini in oggetto; l'indicazione delle specie di alberi da frutto da assoggettare all'indagine; la facoltà per gli Stati membri di procedere all'indagine in forma esaustiva o per campione e, in questo caso, i relativi criteri di validità e valutazione quanto all'errore; la trasmissione dei risultati delle indagini nei tempi più rapidi alla Commissione europea, con annessa relazione metodologica sulle modalità d'esecuzione dell'indagine stessa.

Le disposizioni del provvedimento in esame riflettono il contenuto della direttiva estrinsecandosi in cinque articoli.

Con l'articolo 1 viene definito il campo d'applicazione dell'indagine, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, con cadenza quinquennale a partire dal 2002. Nello stesso articolo sono elencate le piante da frutto oggetto dell'indagine, estesa alle colture pure e alle colture miste, e specificata la condizione che i frutti prodotti siano destinati interamente o principalmente al mercato. Viene altresì disposta la scelta del metodo per campione con campionamento casuale.

L'articolo 2 descrive le caratteristiche delle indagini, stabilendo che i risultati possono essere tali da combinare in modo diverso la varietà frutticola, l'età degli alberi, la superficie piantata e la densità dell'impianto.

L'articolo 3 definisce sia i criteri per la valida formazione del campione sia i margini di ammissibilità dell'errore di campionamento.

L'articolo 4 dispone l'obbligo di trasmissione dei risultati alla Commissione europea, entro il massimo limite temporale del 1° ottobre successivo all'anno di riferimento dell'indagine, comunicazione nello stesso termine di eventuali errori di osservazione o di campionamento, e della relazione metodologica nell'esecuzione dell'indagine. Un ulteriore obbligo di comunicazione, per il MIPAF, riguarda le informazioni annuali disponibili concernenti sia le superfici ad alberi da frutto estirpati sia le nuove piantagioni.

Con l'articolo 5 si specifica che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi oneri o entrate per lo Stato.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: seguito dell'esame del documento conclusivo**

Si riprende l'esame, sospeso l'8 aprile scorso.

Il senatore COVIELLO ritiene che sia opportuno valutare con attenzione le modifiche ed integrazioni al documento illustrato dal Presidente che sono state accolte dalla X Commissione della Camera, per giungere, eventualmente, alla approvazione di due testi analoghi.

Il senatore CHIUSOLI è dell'avviso che si possa stabilire sin da ora un termine entro cui presentare eventuali proposte di modifica o integrazione.

Il presidente PONTONE propone di fissare tale termine per la giornata di martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio (n. 220)**

(Parere ai Ministri delle attività produttive, della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 430. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI precisa che il provvedimento consta di soli due articoli ed è finalizzato a trasferire 40 unità di personale, che attualmente prestano servizio presso l'Agenzia delle entrate, al Ministero delle attività produttive. Il trasferimento fa seguito ed attua la previsione contenuta all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 che ha modificato la disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio.

Si segnala che il trasferimento non comporterà alcun incremento delle posizioni dirigenziali.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'articolo 2 precisa che non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In effetti, all'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive corrisponde la riduzione di quelle dell'Agenzia delle entrate. Nel parere del Consiglio di Stato è, d'altra parte, segnalato che la proposta di regolamento è coerente con il quadro normativo concernente il personale delle pubbliche amministrazioni definito, da ultimo, dalla legge finanziaria per il 2003. Viene anche suggerita una formulazione più precisa della parte finale del comma 1, dell'articolo 1. Sul punto, occorrerà comunque attendere le osservazioni della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE precisa che il provvedimento in esame costituisce attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la quale ha previsto, all'articolo 148, comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate a vantaggio dei consumatori. Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che le entrate in questione vengano riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative sopracitate, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 è stato riassegnato al Capitolo 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» l'importo di euro 29.290.853,00. Conseguentemente è stata predisposta una ipotesi di programma di iniziative che ripartisce le risorse disponibili articolandole su tre linee fondamentali di intervento. Tali linee di azione sono state programmate ritenendo che per gran parte delle stesse

fosse necessario il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, in ragione del ruolo da essi assunto e già riconosciuto dall'ordinamento con la legge n. 281 del 1998. Le tre linee ripartiscono i fondi disponibili in differenti direzioni, delle quali il tratto comune può rinvenirsi nella promozione di una maggiore trasparenza degli andamenti del mercato e della conoscenza dei diritti dei consumatori.

La proposta, al fine di pervenire al soddisfacimento di tutte le esigenze prospettate, prevede che il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori assegni con propri decreti, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attività indicate. Allo stesso Direttore generale è attribuito il compito di dare attuazione agli interventi fissando i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse stesse.

La prima linea di azione, per una spesa complessiva di euro 1.790.853 riguarda le iniziative dirette a promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori e le campagne di informazione tanto a livello nazionale che nell'Europa allargata, nonché iniziative dirette dal Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) a vantaggio dei consumatori su temi di attualità.

Una seconda linea di azione, prevede il cofinanziamento – fino ad un massimo del 70 per cento delle spese previste – di progetti di rilevanza nazionale e regionale, proposti dalle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, in materia di informazione su prezzi e tariffe, sicurezza, qualità, etichettatura e pubblicità, RC Auto e di azioni a tutela dei consumatori. Vengono inoltre cofinanziati progetti proposti dalle regioni per completamento di iniziative già avviate a favore dei consumatori. In tale linea di azione sono state collocate risorse per 25.000.000 di euro.

La terza linea di intervento prevede infine la realizzazione di un primo modulo di una banca dati in materia di prezzi di beni e servizi, finalizzata all'attività del comitato tecnico dell'Osservatorio prezzi. Per la realizzazione di quest'ultima linea di azione sono state previste risorse pari a euro 2.500.000.

Ritiene che sia utile acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla precisa destinazione delle risorse stanziare e anche sul ruolo che, in tale ambito, è assegnato al Direttore Generale competente.

Il senatore GARRAFFA si sofferma sulle recenti vicende concernenti le assicurazioni per la responsabilità civile auto, ricordando l'intervento svolto dall'Autorità *antitrust*. A suo giudizio, il provvedimento in titolo rischia di favorire interessi diversi da quelli propri dei consumatori, anche in considerazione degli stanziamenti per informazioni che inevitabilmente verrebbero diffuse attraverso stampa e televisione.

Concorda, peraltro, con le osservazioni del Presidente concernenti la esigenza di ottenere chiarimenti sulla destinazione delle risorse finanziarie. Ritiene che una specifica precisazione dovrebbe riguardare il ruolo delle Regioni e degli enti locali. Propone, inoltre, di ascoltare anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Il senatore SEMERARO precisa che un eccessivo irrigidimento delle finalità degli stanziamenti non appare opportuno, in considerazione del fatto che, almeno in parte, essi riguardano l'attuazione di progetti che devono ancora essere presentati.

Il senatore BETTAMIO concorda con quanto affermato dal Presidente in ordine ai chiarimenti da ottenere dal Governo sul ruolo del Direttore Generale competente e sulla finalità precisa degli stanziamenti.

Il senatore BASTIANONI ritiene che le finalità del provvedimento siano condivisibili, anche se non sempre in passato il Governo ha seguito tale impostazione. E' opportuno non irrigidire le finalità degli stanziamenti, ma è dell'avviso che non debba essere un organo monocratico a decidere la ripartizione delle risorse. Forse potrebbero essere coinvolte anche in tale fase le associazioni dei consumatori.

Il senatore COVIELLO condivide la relazione svolta dal Presidente Pontone. Si tratta di somme significative ed è quindi opportuno ottenere tutti i chiarimenti necessari. Per quanto riguarda i progetti, previsti dalla linea 2, si potrebbe prevedere un parere delle competenti Commissioni parlamentari e anche della Conferenza Stato-Regioni sulle scelte che saranno compiute.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che le linee del provvedimento possono essere condivise, ma che è opportuno realizzare un confronto con il Governo e le associazioni dei consumatori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 12^a e 13^a. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MUGNAI precisa che lo schema di decreto legislativo in titolo attua la direttiva 2001/18/CE, come previsto dalla legge comunitaria 2001. Tale direttiva modifica la precedente normativa europea risalente al 1990 e attuata in Italia con il decreto legislativo n. 92 del 1993.

I punti salienti del provvedimento consistono nella previsione di un'autorizzazione limitata nel tempo (massimo 10 anni) all'immissione sul mercato degli organismi geneticamente modificati (OGM) (a fronte di una disciplina precedente che non poneva limiti temporali all'autorizzazione) e nell'indicazione di procedure estremamente precise e dettagliate per la valutazione del rischio ambientale. E' anche previsto che gli organi competenti elaborino piani di monitoraggio diretti ad individuare eventuali

ricadute sulla salute e sull'ambiente, nonché piani di controllo, di intervento in situazioni di emergenza e di trattamento dei rifiuti.

Le disposizioni del complesso provvedimento che riguardano più direttamente la competenza della Commissione industria sono quelle contenute all'articolo 16 concernenti la procedura di notifica e quelle di cui agli articoli 24 e 28 sulla etichettatura dei prodotti.

Per quanto riguarda la notifica, la disciplina discende direttamente dall'articolo 13 della direttiva e concerne sia gli aspetti scientifici che la richiesta di autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM. Ne discende che chiunque voglia immettere sul mercato comunitario un OGM deve notificare al Ministero dell'ambiente e agli altri Ministeri competenti (tra cui quello delle attività produttive) tale intenzione. Successivamente, lo stesso soggetto dovrà chiedere di essere autorizzato all'immissione sul mercato, che non potrà comunque aver luogo prima del provvedimento di autorizzazione.

L'articolo 24 stabilisce che le autorità di vigilanza controllino che in tutte le fasi della commercializzazione l'etichettatura degli OGM sia corrispondente alle autorizzazioni concesse, mentre l'articolo 28 riguarda specificamente gli OGM da impiegare in ambiente confinato. L'allegato 4 del provvedimento descrive le informazioni generali in caso di notifica relativa all'immissione sul mercato e quelle concernenti l'etichettatura.

Il provvedimento, per quanto di competenza della Commissione industria, appare coerente con i principi stabiliti in sede europea e con le esigenze di carattere produttivo e commerciale e tale da non penalizzare le industrie italiane in un settore con notevoli potenzialità di espansione. Esso appare in linea con le norme recentemente approvate dal Senato in tema di brevettabilità, anche a tutela della produzione agricola italiana. Propone che la Commissione si esprima in senso favorevole.

Il senatore BETTAMIO dichiara di concordare con la proposta formulata dal Relatore.

I senatori BARATELLA e BASTIANONI dichiarano di astenersi.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di osservazioni favorevoli avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore BETTAMIO fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 25 articoli e provvede alla riorganizzazione dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, attuando la delega conferita al Governo con legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vengono interamente ridefiniti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enea, sulla medesima linea delle concomitanti riforme del CNR, dell'ASI e dell'INAF. L'Enea viene delineato quale ente pubblico nazionale operante nei settori dell'energia e dell'ambiente, con il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata, oltre che di innovazione tecnologica. All'ente spetta il compito di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di prestare servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

Il sistema di *governance* dell'Enea viene profondamente innovato, modificando la composizione degli organi già esistenti, le cui funzioni vengono coadiuvate e potenziate da un «consiglio scientifico», da un «comitato di valutazione periodica dei risultati», e da un «comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione». Viene ridisegnata completamente anche la struttura organizzativa, con la creazione di un massimo di cinque dipartimenti – con autonomia di *budget* e di gestione – a loro volta articolati in divisioni.

Per quanto di competenza della Commissione industria va segnalato che, le funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive sono assai numerose, sia dal punto di vista organizzativo che funzionale.

Il Ministro, infatti, propone al Consiglio dei ministri, il soggetto tecnicamente idoneo a ricoprire la carica di Presidente dell'Enea, e designa due dei rimanenti 6 membri del Consiglio di amministrazione.

Designa, altresì, 3 membri del Consiglio scientifico e nomina con proprio decreto i sette membri del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione; designa, inoltre, un membro effettivo ed un membro supplente, del Collegio dei revisori.

Sotto il profilo organizzativo, l'articolo 15 dello schema in esame stabilisce che le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'Enea, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

L'Enea viene delineato come organismo dotato di autonomia, anche ordinamentale, sia pur in base agli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con gli altri Ministeri competenti; tale definizione di indirizzo concerne anche le attività concrete svolte dall'ente, in conformità al programma nazionale della ricerca.

Per quanto concerne il profilo funzionale, l'articolo 16 prevede che l'Enea operi in base a piani di attività prestabiliti: un piano triennale generale coerente con il programma nazionale per la ricerca (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998) e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive ed un piano annuale di dettaglio.

Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro delle attività produttive d'intesa con gli altri Ministri competenti, assunti i pareri del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

L'Enea è inoltre autorizzato a costituire una società di gestione, alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità ed i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente. Tale società gestisce le partecipazioni detenute dall'Enea nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive su proposta del consiglio di amministrazione dell'Enea.

In materia di vigilanza e controllo, l'articolo 22 dello schema in esame prevede che il Ministro delle attività produttive vigili sul corretto andamento dell'Ente e verifichi il perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva i piani di attività, il bilancio consuntivo, la costituzione e la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative, oltre che gli statuti dei nuovi soggetti costituiti. E' inoltre previsto, con riguardo all'approvazione dei bilanci consuntivi e delle relazioni del collegio dei revisori, un meccanismo procedimentale basato sul «silenzio-assenso».

Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'ente, può essere disposto il commissariamento dell'Enea con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

Lo schema in esame prevede infine un'articolata disciplina transitoria nella quale, tra l'altro, è previsto che entro 180 giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'Enea.

Propone, infine, di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore COVIELLO, richiamandosi a quanto già affermato dalla sua parte politica in relazione alla riforma di altri enti di ricerca, sottolinea come il provvedimento realizzi un eccessivo accentramento a favore del Governo. In tal modo si produce una inversione di tendenza rispetto alla tradizionale autonomia degli enti di ricerca e una verticalizzazione che penalizza il mondo scientifico.

Esprime, invece, a titolo personale, un giudizio positivo sulla istituzione della società di gestione alla quale possono essere trasferiti la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

Il senatore BARATELLA concorda con le osservazioni formulate dal senatore Coviello. Ritiene che, in effetti, sia per ciò che riguarda le nomine che per i poteri di commissariamento si realizzi una compressione significativa dell'autonomia dell'ente. Per il resto, il provvedimento si limita ad attribuire maggiori competenze al Ministero delle attività produttive.

Ne deriva un ridimensionamento del ruolo del mondo scientifico e della ricerca che certamente non può essere condiviso. Si sofferma, in particolare, sulla norma che concerne il commissariamento, sottolineando come non siano precisate le gravi e motivate ragioni sulla base delle quali il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle attività produttive, può sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario.

Il senatore SEMERARO dichiara di concordare con la proposta di parere formulata dal Relatore.

Il relatore BETTAMIO ribadisce la propria proposta di formulare osservazioni favorevoli, nelle quali preannuncia di voler tenere conto anche dei rilievi segnalati nel corso del dibattito, in particolare per ciò che si riferisce all'autonomia dell'ente e alla norma sul commissariamento.

Il senatore COVIELLO dichiara, alla luce della precisazione del relatore, il proprio voto di astensione.

Si associa il senatore CHIUSOLI.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, conferisce mandato al relatore di formulare osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito e accolti dallo stesso relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

159^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (n. 209)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio.)

Introduce l'esame il relatore FABBRI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega stabilita dall'articolo 21, commi 1 e 4, nonché dalle altre norme ivi richiamate, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Quest'ultima normativa prevede l'adeguamento dell'ordinamento interno, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00, di condanna dell'Italia per violazione di alcuni profili della disciplina comunitaria in materia. I profili di censura riguardavano, in particolare, l'assenza, nella normativa interna, dell'obbligo, per il datore, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; la rimessione al datore della scelta di fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa siano reputate insufficienti; la mancata definizione delle capacità e delle attitudini necessarie per le persone responsabili delle suddette attività di protezione e di prevenzione.

In relazione ai primi due motivi di censura, i commi 2 e 3 del citato articolo 21 della legge n. 39 hanno recato alcune novelle al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Quindi, in sostanza, come osserva anche la relazione del Governo, illustrativa dello schema in titolo, quest'ultimo concerne soltanto il terzo profilo, vale a dire, la disciplina delle capacità e attitudini per i soggetti summenzionati.

Più precisamente, lo schema di decreto concerne sia la figura del responsabile sia gli altri addetti, benché la citata sentenza della Corte di giustizia sembri fare riferimento solo alla prima. Sono altresì interessate entrambe le tipologie organizzative di servizio di prevenzione e protezione: sia quello interno sia quello esterno all'azienda o all'unità produttiva.

Su tali profili, prosegue il relatore, la normativa italiana vigente si limita a stabilire il possesso di «attitudini e capacità adeguate» per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di tipo interno o esterno; il requisito delle «capacità necessarie» per gli addetti al servizio organizzato in forma interna; il principio di «adeguatezza» del servizio di tipo esterno, rispetto alle caratteristiche dell'azienda o dell'unità produttiva.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo del provvedimento all'esame, il relatore osserva che l'articolo 1 pone – in relazione alla novella di cui al successivo articolo 2 – norme di mero coordinamento: si rileva tuttavia che quest'ultimo dovrebbe concernere, oltre i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, anche gli addetti ai medesimi.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 8-*bis* nel decreto legislativo n. 626, ai fini della definizione dei requisiti oggetto del presente schema, mentre il successivo articolo 3 prevede una disciplina transitoria. Non sono invece poste norme sanzionatorie.

Ai sensi del capoverso 1 dell'articolo 2, le capacità e i requisiti professionali degli addetti ai servizi in esame devono essere adeguati alla natura dei rischi «presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».

Il capoverso 2 stabilisce che, per la prevenzione del rischio derivante da agenti fisici, chimici o biologici, tale condizione si considera soddisfatta attraverso il possesso, in via congiunta, di un diploma di laurea o di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del pericolo in oggetto; e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione organizzati dalle regioni o dagli altri soggetti ivi indicati. Il capoverso successivo concerne la prevenzione degli altri rischi. Con riferimento ad essa, gli addetti devono possedere uno dei titoli di studio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni oltre che l'attestato suddetto. Tali titoli sono costituiti dalle lauree in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché dai diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.

Il capoverso 4 definisce i requisiti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di tipo interno o esterno: essi sono costituiti dal possesso di uno dei diplomi di maturità o delle lauree di cui ai precedenti capoversi 2 e 3, nonché di uno o più attestati di frequenza di specifici corsi di formazione per tutte le seguenti materie: prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale; organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative; tecniche della comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Riguardo ai soggetti legittimati all'organizzazione dei corsi, la norma rinvia al capoverso 2; tale richiamo dovrebbe intendersi valido anche per la previsione sugli eventuali istituti «collaboratori».

I capoversi 5 e 6 concernono i profili finanziari dei corsi suddetti: per le strutture statali legittimate alla relativa organizzazione, il capoverso 5 demanda a un decreto del Ministro competente per materia la definizione delle tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, e delle modalità di versamento. I decreti devono essere emanati entro il termine di 30 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Ai sensi del capoverso 6, le amministrazioni pubbliche organizzano i corsi nei limiti delle risorse finanziarie proprie e di quelle derivanti dallo svolgimento di tali attività, cioè, dai versamenti a carico degli iscritti.

Si ricorda infine che, nel parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 27 marzo, viene richiesta l'introduzione di un obbligo di frequenza – da parte dei responsabili e degli addetti – a corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale.

L'articolo 3 dello schema reca, come detto, una disciplina transitoria. In base a quest'ultima, le capacità e i requisiti professionali, definiti dalla novella di cui al precedente articolo 2, si intendono in ogni caso posseduti dai soggetti che dimostrino di aver svolto per almeno due anni l'attività di addetto o di responsabile di un servizio di prevenzione e protezione, professionalmente o alle dipendenze di un datore; sono esclusi dal computo i periodi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio.)

Il presidente ZANOLETTI illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo n. 217 recepisce la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, la quale stabilisce un quadro normativo generale volto a contrastare, con riguardo all'occupazione e alle condizioni di lavoro, i fenomeni di tipo discriminatorio.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto legislativo, che reca una disciplina finalizzata a consentire la concreta attuazione del principio di parità di trattamento, da realizzare attraverso apposite misure volte ad evitare che i fattori inerenti alla religione, alle convinzioni personali, all'*handicap*, all'età o alle tendenze sessuali possano configurarsi quali cause di discriminazione.

L'articolo 2 al comma 1 contempla due diverse tipologie di discriminazione, ossia la discriminazione diretta – che si estrinseca attraverso l'ap-

plicazione di trattamenti palesemente discriminatori – e la discriminazione indiretta, che si manifesta invece attraverso un comportamento apparentemente neutro, ma sostanzialmente pregiudizievole per determinate categorie di persone.

Al comma 2 – prosegue il relatore – viene fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ai commi 3 e 4 vengono qualificati come discriminazioni anche le molestie e l'«ordine di discriminazione».

L'articolo 3, comma 1, individua l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in questione. In particolare, viene stabilito che il principio di parità di trattamento si applica al settore pubblico e a quello privato, per quanto concerne l'accesso all'occupazione, al lavoro, all'orientamento e alla formazione professionale, nonché riguardo alle condizioni di lavoro e alle attività nelle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro.

Al comma 2 – prosegue il relatore – viene fatta salva la normativa nazionale, attualmente vigente, relativa alle condizioni di accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, alla sicurezza ed alla protezione sociale, alla tutela dell'ordine pubblico e della salute, alla prevenzione dei reati, allo stato civile, alle forze armate, limitatamente, in questo ultimo caso, ai fattori connessi all'età e all'*handicap*.

Il comma 3 esclude la configurabilità della fattispecie discriminatoria nei casi in cui le opinioni religiose, le convinzioni personali, l'*handicap*, l'età o le tendenze sessuali di una persona siano suscettibili di incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, oppure costituiscano requisiti essenziali e determinanti ai fini di tale svolgimento. Parimenti – prosegue il relatore – viene stabilito che non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche soggettive sopraccitate, ove le stesse assumano rilevanza ai fini delle idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate, i servizi di polizia e penitenziari o pronto soccorso possono essere chiamati ad espletare.

Relativamente alla materia lavoristica, vengono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro e quelle che attuano trattamenti differenziati in relazione ai giovani (comma 4).

Al comma 5 viene stabilito che non si connotano come discriminazioni le differenze di trattamento legate alla professione di una determinata religione, praticate da enti religiosi o da organizzazioni, sia private che pubbliche, per le quali la religione costituisca requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento delle attività ad esse demandate.

Il comma 6 contempla una norma di chiusura, volta ad escludere la configurabilità di una fattispecie di discriminazione, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui le differenze di trattamento, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano tuttavia giustificate oggettivamente da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati. Tra tali casi rientrano le situazioni in cui viene precluso, a soggetti condannati per reati

inerenti alla libertà sessuale dei minori ed alla pornografia minorile, lo svolgimento di attività lavorative inerenti all'assistenza ed all'educazione di minori.

Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente si sofferma sull'articolo 4, che, al comma 1, integra la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970, che configura la nullità di atti o patti «diretti ai fini di discriminazione politica, razziale, di lingua o di sesso», prevedendo l'estensione di tale nullità anche agli atti e ai patti discriminatori, posti in essere per motivi correlati all' *handicap*, all'età, alle tendenze sessuali o alle convinzioni personali.

Relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti, al fine di creare strumenti omogenei di tutela, viene estesa anche alle fattispecie discriminatorie in questione l'applicabilità dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede una specifica azione civile contro la discriminazione.

Vengono contemplati, inoltre, ulteriori strumenti procedurali, quali la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, la spettanza al convenuto della facoltà di fornire la prova dell'insussistenza della discriminazione, la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio, di ordinare l'adozione di un piano di rimozione, di tener conto, ai fini della liquidazione del danno, dell'eventuale circostanza che l'atto o il comportamento discriminatorio siano stati posti in essere a scopo di ritorsione avverso una pregressa azione giudiziale ed infine di ordinare la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 5 legittima le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire in giudizio in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, anche nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Con l'articolo 6 si precisa infine che l'applicazione del decreto legislativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

123^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15**SU CONFLITTI DI COMPETENZA*

Il presidente TOMASSINI dà lettura di due comunicazioni pervenute alla Commissione da parte del Presidente del Senato. Con queste si dà risposta a due lettere inviate dallo stesso presidente della Commissione alla Presidenza del Senato. Con la prima di esse si chiedeva di valutare l'ipotesi di una nuova assegnazione alle Commissioni riunite Difesa e Sanità per il disegno di legge n. 1917 recante delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare, già deferito in sede referente alla Commissione difesa. A tale missiva il presidente Pera ha dato seguito riassegnando alle Commissioni riunite difesa e sanità il disegno di legge n. 1917 ed i disegni connessi.

Con la seconda comunicazione del presidente Pera si forniscono chiarimenti sui criteri di assegnazione alle Commissioni di alcuni disegni di legge tra i quali, in particolare, la conversione del decreto legge n. 5 del 2003 sulla qualità delle acque di balneazione, e il disegno di legge recante interventi urgenti a tutela della bufala mediterranea deferito alla Commissione agricoltura. Il presidente Pera ha chiarito le ragioni ed i precedenti alla base dell'assegnazione di tali provvedimenti rispettivamente alla competenza della Commissione agricoltura e della Commissione ambiente.

In seguito alla lettura delle comunicazioni, il presidente TOMASSINI sottolinea l'importanza della riassegnazione del disegno di legge riguardante il Servizio sanitario militare alle Commissioni riunite difesa e sanità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI sottolinea come non emerga dal testo delle lettere del Presidente del Senato alcun riferimento al problema del disegno di legge riguardante le donazioni di sangue; questo risulta da lungo tempo arenato e prossimamente l'AVIS celebrerà il congresso nazionale dei volontari donatori di sangue e si paventa il rischio che per quella data l'esame del provvedimento non abbia segnato significativi passi in avanti.

Il senatore TONINI pone all'attenzione della Commissione la particolare situazione originata dall'esplosione della polmonite atipica ricordando come il ministro Sirchia sia ripetutamente intervenuto nel dibattito pubblico avviatosi in varie sedi. Tuttavia lamenta che fino ad ora non vi sia stato in Senato alcun passaggio formale relativo al propagarsi della SARS. Chiede pertanto che il ministro venga a riferire.

Il sottosegretario CURSI, dopo aver ricordato che il Governo ha già riferito presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, fornisce rassicurazioni sulla disponibilità del Governo a relazionare anche in sede di Commissione Sanità al Senato.

La senatrice BOLDI rinnova oralmente la richiesta, già avanzata per iscritto prima del mese di aprile, perché si possa procedere all'audizione del Commissario Straordinario della Associazione Italiana della Croce Rossa, affinché riferisca su quanto si sta facendo in relazione al nuovo Statuto che ne regola l'attività e l'organizzazione.

Il presidente TOMASSINI assicura che si procederà prontamente nel programmare l'audizione richiesta.

Apprezzati gli interventi dei colleghi assicura che si attiverà prontamente per effettuare quanto prima l'audizione con il ministro.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, contenente disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (n. 206)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore SANZARELLO chiarisce innanzitutto che con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione ad una direttiva comunitaria ma che ciò non deve indurre a svalutare l'importanza del provvedimento che si esamina in questa sede.

Si tratta, infatti, di un caso che, pur non riguardando direttamente la salute umana, non va sottovalutato poiché si corre il rischio di un grave disastro per la zootecnia italiana specie in alcune zone quali quelle della

Toscana e della pianura padana in cui la febbre catarrale si è diffusa maggiormente.

Afferma inoltre che adempiendo pedissequamente a quanto imposto dalla direttiva comunitaria si determinerebbe una autentica interruzione dell'attività zootecnica italiana che, come noto, è tra le principali attività di produzione ed esportazione del paese; tale paralisi si rilevarebbe disastrosa per l'intera economia italiana, anche perché coinvolgerebbe la produzione lattiero-casearia. Infatti le misure restrittive affliggerebbero non solo gli ovicaprini ma anche i bovini, rilevatesi anch'essi vettori della malattia.

Ricorda poi come il provvedimento riguardi in realtà soltanto l'Italia dal momento che la Grecia non pare più essere investita dalla malattia in questione ed in Francia, a quanto risulta si registrano pochi casi. Sottolinea altresì la necessità, prima di esprimere parere favorevole, di verificare quale sia il livello di adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva da parte delle singole Regioni e Province autonome.

Conclude ribadendo che il decreto legislativo, pur risultando perfetto nel recepire la direttiva, sul piano applicativo rischia di sortire un impatto disastroso sul patrimonio zootecnico. Ricorda poi che la Commissione Europea, in data 27 marzo 2003, ha previsto misure atte a fronteggiare il proliferare della febbre catarrale, (quali ad esempio la movimentazione degli animali da macello) non previste nella direttiva. Pertanto il decreto legislativo su cui ora si è chiamati ad esprimere parere rischia di rilevarsi superato; per tali ragioni propone di tener conto in sede di adeguamento delle sopravvenute misure adottate in campo comunitario, anche dopo aver ascoltato il parere del Governo e delle varie organizzazioni di settore interessate.

Il presidente TOMASSINI ricorda che il termine per esprimere parere sul decreto legislativo scade l'11 di maggio 2003, cosicché i tempi per un eventuale approfondimento risultano assai stretti.

Il senatore MASCIONI lamenta il frequente ritardo nella ricezione delle direttive da parte del nostro Paese. Pertanto, pur dichiarandosi preoccupato per il ritardo nella ricezione della direttiva risalente al 2000, concorda con la proposta di approfondire l'esame espressa dal relatore.

Prende la parola il sottosegretario CURSI il quale sottolinea come i tempi di attuazione delle direttive vadano rispettati pur ritenendo fondate e legittime le istanze volte ad approfondire l'esame emerse nei lavori odierni. Sottolinea come ci siano regioni in Italia che, disattendendo la disciplina comunitaria, non procedono ad alcun tipo di vaccinazione animale con evidenti ricadute sulla salute pubblica. Proprio per fronteggiare tali condotte il Ministero della Salute è talvolta dovuto intervenire ammonendo le regioni a non disattendere gli accertamenti e le tutele del patrimonio zootecnico previste dalla disciplina comunitaria. Ricorda inoltre la recente conclusione dei lavori di una commissione d'inchiesta governativa

sul tema delle malattie dei bovini; tali conclusioni potrebbero rappresentare un elemento per l'approfondimento dell'esame sul decreto legislativo di cui oggi si tratta. Si impegna affinché il direttore generale della Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione, venga a riferire nel rispetto dei termini entro cui si dovrà esprimere il parere sul decreto legislativo di attuazione della direttiva.

Il Presidente propone l'effettuazione nella giornata di domani 7 maggio 2003 alle ore 8.30 degli incontri informali nel corso di un Ufficio di Presidenza allargato, appositamente convocato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2003.

Sono separatamente posti ai voti gli emendamenti 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34 che risultano respinti.

Si procede alle votazioni dell'emendamento 6.35.

Prende la parola il senatore DI GIROLAMO per la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento. Esso intende sopprimere il riferimento al periodo minimo di sette giorni che dovrebbe intercorrere tra la manifestazione della volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e la sua applicazione.

L'accoglimento dell'emendamento porterebbe senz'altro beneficio alla posizione dei soggetti interessati a ricorrere alle tecniche di procreazione assistita eliminando un limite temporale da ritenersi comunque superfluo.

Posto ai voti, anche l'emendamento 6.35 risulta respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 6.36.

Prende la parola il senatore TONINI per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento. Egli afferma che, sebbene si intenda la ragione per la quale si tende ad escludere la revocabilità della volontà della donna che intende ricorrere alla procreazione assistita, tuttavia si rischia di incorrere in gravi problemi giuridici poiché non è predisposta alcuna sanzione a carico della donna che decidesse di revocare il proprio consenso nel corso della procedura. Infatti, nel caso la donna rifiutasse l'impianto dell'embrione dopo aver prestato il consenso, si dovrebbe ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio che non pare assolutamente adatto allo scopo. Pertanto, dovendosi scartare tale soluzione, il principio della irrevocabilità sarebbe sprovvisto di sanzione; per tali ragioni converrebbe sopprimere il limite imposto all'articolo 6, comma 3, che esclude la revocabilità della volontà da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura di procreazione fino al momento della fecondazione dell'ovulo. La sopravvivenza di tale limite sarebbe peraltro in contraddizione con la disciplina predisposta dalla legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza che peraltro, pur rimanendo fermo il limite alla revoca della volontà, rimarrebbe comunque praticabile.

L'emendamento 6.36 posto ai voti, risulta respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 6.37.

Interviene il senatore CARELLA il quale sottolinea che la logica sottesa all'emendamento è la medesima di quella alla base dell'emendamento appena respinto; infatti con tali modifiche si intende garantire alla donna ampi spazi di ripensamento. L'emendamento in questione mira peraltro a distinguere tra il margine di ripensamento concesso alla madre e quello garantito al suo partner, non potendosi negare la differenza tra le due posizioni. In via generale il senatore Carella ribadisce come non si possa porre la donna davanti ad un vicolo cieco e precluderle la via del ripen-

samento, anche perché così facendo si finirebbe col rinviare la soluzione del problema o al trattamento sanitario obbligatorio, certo non adatto allo scopo, o all'interruzione volontaria della gravidanza. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento.

Il senatore DI GIROLAMO interviene in sede di dichiarazione di voto sottolineando come l'emendamento 6.37 sia assai simile al successivo del quale egli è firmatario. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento poiché esso introduce un distinguo importante tra la volontà del partner e quella della donna; tale distinguo riflette una differente portata di coinvolgimento e di responsabilità nel ricorso alla procedura di procreazione assistita. Afferma altresì di concordare con quanto esposto poc'anzi dal senatore Carella, ribadendo il suo assoluto sfavore per il divieto di ripensamento che graverebbe sulla donna qualora fosse approvato il testo base dell'articolo 6, comma 3. D'altronde se alla donna fosse precluso di cambiare idea, l'unica strada percorribile risulterebbe quella del trattamento sanitario obbligatorio che però nel nostro ordinamento è istituito predisposto per casi del tutto differenti.

La donna, pertanto, deve poter esercitare un ripensamento anche perché nel caso di danni alla donna stessa o al neonato qualora si sia perseguita la procedura di procreazione medica assistita contro la volontà della madre non si comprenderebbe a chi addebitare la responsabilità civile: non sembra verosimile che essa ricada sulle spalle del sindaco che abbia disposto l'eventuale trattamento sanitario obbligatorio; né altre soluzioni paiono praticabili. Per queste ragioni dichiaro il proprio voto favorevole all'emendamento 6.37.

Prende la parola la senatrice BOLDI la quale dichiara di voler ritirare l'emendamento 6.40 ritenendo che l'emendamento 6.37 presenti un testo più preciso e condivisibile. Ciò specialmente tenendo presente quanto risulta dal parere espresso dalla Commissione Giustizia in sede consultiva dal quale emerge un orientamento affinché si modifichi la formulazione dell'articolo 6, comma 3, del disegno di legge nel senso di garantire il ripensamento della donna che ricorra alle procedure di procreazione medicalmente assistita. Per tali ragioni si dichiara favorevole all'emendamento 6.37 ed auspica che qualora questa non venga approvato si ponga mano al testo del comma 3 dell'articolo 6, in sede di esame in Assemblea.

Posto ai voti l'emendamento 6.37 risulta non approvato.

Lo stesso dicasi per gli emendamenti 6.38 e 6.39 posti ai voti separatamente. L'emendamento 6.40 risulta quindi ritirato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 6.41.

Interviene il senatore LONGHI per dichiarazione di voto sull'emendamento ed afferma che l'atteggiamento di totale chiusura della maggio-

ranza nei riguardi di ogni intervento emendativo al testo approvato dalla Camera dei Deputati comporterà l'approvazione di un disegno di legge di natura punitiva nei riguardi della donna; a questa risulterebbe preclusa la possibilità di ripensamento una volta avviata la procedura di procreazione medicalmente assistita; auspica allora che si prescinda dagli schieramenti politici e dai convincimenti di natura religiosa al fine di scongiurare misure di autentica coazione nei riguardi delle donne che intendono ricorrere alla procreazione.

In seguito al voto l'emendamento 6.41 risulta respinto.

Gli emendamenti 6.42 e 6.43 di identico tenore sono quindi posti ai voti e risultano respinti. Parimenti respinti in seguito a votazioni separate sono gli emendamenti 6.44, 6.45 e 6.46.

Si procede alla votazione dell'emendamento 6.47.

Sull'emendamento prende la parola il senatore TONINI che si dichiara favorevole all'aggiunta di un comma *5-bis* all'articolo 6 con il quale si vieterebbe il prelievo di gameti e la produzione di embrioni senza il consenso esplicito dei soggetti coinvolti nella procedura di procreazione assistita.

Posto ai voti l'emendamento 6.47 risulta non approvato.

Esaminati gli emendamenti all'articolo 6, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

124^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 21.

Il presidente TOMASSINI riscontra che la Commissione non è in numero legale per iniziare i lavori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 21,05, riprende alle ore 21,20.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**6.25**

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «o di strutture pubbliche che eseguano prestazioni a pagamento».

6.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «non convenzionate».

6.27

GABURRO

Sopprimere i commi 3, 4, e 5.

6.28

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna o della coppia».

6.29

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i» con la seguente: «dei».

6.30

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.31

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità,» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo le modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge».

6.32

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di fecondazione eterologa, il marito o il convivente deve specificare nella dichiarazione scritta di volontà di accedere alle tecniche, il proprio consenso al ricorso di gameti maschili da parte di un donatore».

6.33

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La manifestazione di volontà comporta l'assunzione di responsabilità genitoriale per la donna e per la coppia richiedenti».

6.34

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.35

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sopprimere il periodo: «Tra la manifestazione della volontà» fino a: «sette giorni».

6.36

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «La volontà può» fino a: «dell'ovulo».

6.37

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il paziente può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell'ovulo. La paziente in qualsiasi momento».

6.38

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 3, sostituire le parole da: «La volontà può... fino alla fine del comma» con le seguenti: «Il partner maschile può revocare la sua volontà fino alla fecondazione degli ovociti, la donna in qualsiasi momento».

6.39

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato. Resta applicabile la legge 22 maggio 1978, n. 194».

6.40

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato».

6.41

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il consenso può essere revocato dalla donna entro i termini stabiliti dalla legge n. 194 del 1978».

6.42

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 4.

6.43

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 4.

6.44

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «alla coppia» con le seguenti: «ai soggetti che ne hanno fatto richiesta».

6.45

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

*Al comma 5, dopo la parola: «sottoscrizione» inserire le seguenti:
«di modulistica fornita dal Ministero della giustizia».*

6.46

DEL PENNINO, CRINÒ

*Al comma 5, dopo la parola: «sottoscrizione» aggiungere le seguenti:
«dell'apposita di modulistica predisposta dal Ministero della salute».*

6.47

TONINI, MASCIONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*«5-bis. È vietato il prelievo di gameti e la produzione di embrioni
senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 5».*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

212^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (n. 222)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il presidente NOVI illustra lo schema di decreto in esame che reca il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio destinato a dare attuazione alle novità introdotte con il decreto legislativo n. 287 del 2002 che, in particolare, ha previsto un assetto incardinato in un numero di direzioni generali non superiori a sei. Il provvedimento in titolo, pertanto, dall'articolo 2 all'articolo 7, individua le funzioni di ciascuna delle sei direzioni generali nelle quali viene articolato il Dicastero: direzione per la protezione della natura, direzione per la qualità della vita, direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, direzione per la salvaguardia ambientale, direzione per la difesa del suolo e direzione per i servizi interni del Ministero. L'articolo 8, inoltre, elenca gli organismi di supporto tecnico scientifico che operano alle dirette dipendenze del Ministro, mentre l'articolo 9 definisce la dotazione organica del Ministero. I successivi articoli 10 ed 11 riguardano, rispettivamente, la sottoposizione a verifica biennale dell'organizzazione del Ministero e l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2001.

Tenuto conto che lo schema di decreto in esame ha recepito molte delle indicazioni contenute nei due pareri espressi dal Consiglio di Stato e che il provvedimento si rende comunque necessario per adeguare la struttura organizzativa del Ministero alle nuove norme di recente introdotte, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, preannunciando il voto favorevole del Gruppo UDC, osserva che lo schema di decreto in titolo appare essere necessario per un ammodernamento della struttura tecnica-organizzativa del Ministero dell'ambiente, in considerazione del fatto che tale esigenza era stata avvertita anche dai precedenti governi di centro-sinistra; inoltre merita senz'altro un giudizio positivo l'individuazione delle sei direzioni generali che sono nelle condizioni di poter affrontare tutti gli aspetti e le tematiche della politica ambientale nazionale ed europea. Peraltro, è apprezzabile quanto è disposto dall'articolo 10 che prevede che ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza; in questo modo, quindi, alcune delle funzioni delle diverse direzioni generali, indicate a titolo esemplificativo dal provvedimento in esame, potrebbero subire delle modifiche in corso d'opera.

Il senatore SPECCHIA ricorda che in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 136 del 2002- concernente le modifiche alle strutture organizzative dei ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – si aprì un confronto tra maggioranza ed opposizione sul nuovo assetto organizzativo proposto. In particolare, alcuni esponenti dell'opposizione ritenevano che la scelta di individuare un numero limitato di direzioni generali potesse di fatto risolversi in un depotenziamento del Dicastero e delle sue competenze. Si tratta di un'opinione rispettabile, anche se la maggioranza ritiene oggi come allora che la via prescelta dall'Esecutivo sia in grado di garantire positivi risultati. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale è dell'avviso che la ripartizione delle competenze e l'accorpamento dei servizi – come previsti nello schema di decreto in esame – sia coerente con i principi di efficienza e funzionalità, anche se soltanto l'azione concreta sarà in grado di dimostrare se tali scelte si saranno rivelate giuste.

Peraltro, sullo schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso un primo parere interlocutorio, nel quale oltre a una serie di osservazioni e rilievi, invitava il Governo ad acquisire il parere delle varie organizzazioni sindacali. In un secondo successivo parere, il Consiglio di Stato prendeva poi atto del fatto che il Governo aveva recepito gran parte dei suggerimenti avanzati oltre ad aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali che a maggioranza hanno condiviso il provvedimento. Alla luce di queste considerazioni, quindi, lo schema di decreto merita una generale considerazione positiva.

Il senatore MONTINO osserva che il provvedimento in titolo, pur nella sua semplicità, investe diverse competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, proponendo un assetto tecnico-organizzativo completamente diverso da quello precedente. Tra l'altro nell'articolato sono evidenti taluni squilibri perché risultano particolarmente dettagliate alcune funzioni della direzione generale per la qualità della vita rispetto alle altre direzioni generali. Inoltre, emerge in modo contraddittorio che a fronte della prevista riduzione a sei del numero delle direzioni generali si prevede, tuttavia, al comma 3 dell'articolo 1 per specifiche esigenze di consulenza e studio, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'istituzione di due posti di funzione di livello dirigenziale generale. Tale scelta del resto non suscita sorpresa dal momento che già in occasione dell'esame dell'ultima manovra di bilancio si ebbe modo di notare che vi era un consistente spostamento di poteri finanziari dalle direzioni generali agli uffici alle dirette dipendenze del Ministro, così confermando quella linea di tendenza diretta a svuotare di fatto la struttura tecnico-amministrativa del Dicastero a vantaggio della struttura di *staff* ministeriale nella quale si vanno concentrando poteri, mezzi e competenze.

In considerazione della complessità e della delicatezza degli argomenti, a nome del Gruppo dei DS chiede al presidente Novi che la discussione del provvedimento in titolo non sia conclusa nella seduta odierna, ma possa proseguire la prossima settimana, dando così modo non solo di svolgere il necessario approfondimento sui problemi ricordati, ma consentendo anche al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni per le quali nell'organigramma presentato, oltre alle direzioni generali, si prevede l'istituzione di due ulteriori posti dirigenziali aventi lo stesso livello e lo stesso trattamento delle altre direzioni generali.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nel rimettersi alla valutazione del Presidente, in ordine alla possibilità di proseguire la discussione la prossima settimana, ritiene peraltro che un ulteriore spazio di approfondimento potrebbe rivelarsi inutile poiché difficilmente scaturirebbero proposte tecniche realmente migliorative.

Ad avviso del senatore RIZZI la proposta avanzata dal senatore Montino di votare il provvedimento in una prossima seduta potrebbe essere accolta se lo stesso senatore spiegasse le ragioni per le quali ha inteso affermare che l'assetto organizzativo proposto svuota di fatto la struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente.

Il senatore SPECCHIA ricorda che il Gruppo di Alleanza nazionale in linea di principio non è mai contrario all'apertura di un confronto con gli esponenti dell'opposizione, soprattutto quando da esso possa scaturire un effettivo risultato. Nella fattispecie, però, bisogna tener conto che molte delle questioni sono state già dibattute nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 136; pertanto sembrerebbe inopportuno

approfondire nuovamente questioni attinenti a scelte che sono state già consolidate nella normativa vigente.

Il presidente NOVI, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Montino, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 11ª Commissione del Senato della Repubblica. Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione sul disegno di legge in titolo, ritiene opportuno proporre un ulteriore breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Concorda la Commissione.

(A.S. 691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(A.S. 804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(A.S. 1478) BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali

(Parere alla 2ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale, premesso che l'esame si basa su un testo unificato predisposto dalla Commissione competente, rileva che esso, come specificato all'articolo 1, disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali, non limitandosi alle sole professioni regolamentate. La disciplina è stata predisposta anche tenendo conto del testo presentato dal Comitato Unitario Permanente degli ordini e collegi (CUP), del disegno di legge n. 3685, presentato alla Camera dal CNEL il 17 febbraio 2003, nonché dei contributi of-

ferti dalle audizioni effettuate. Un'ulteriore proposta sarà prossimamente presentata dal Governo.

Esaminati in dettaglio gli articoli del testo unificato assunto dalla Commissione Giustizia del Senato, rileva come la materia delle professioni ricada, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella competenza concorrente per la quale, ai sensi dello stesso articolo 117 citato, spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali. Può essere osservato che tale materia è stata compresa nell'ambito della potestà legislativa regionale, sia pure con i limiti sopra ricordati, per la prima volta con la riforma del 2001. In conseguenza di ciò, la normativa regionale non presenta ancora quelle caratteristiche definite e compiute che consentono di orientare la formulazione di un testo di legislazione statale.

Fra le iniziative delle Regioni in materia, il senatore ZORZOLI ricorda che la regione Calabria ha già emanato sull'argomento la legge regionale 26 novembre 2001, n. 27, «Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali». Anche la Regione Lazio ha approvato la legge 22 luglio 2002, n. 19, che istituisce la Conferenza permanente Regione-Ordini e collegi professionali. Ma anche altre iniziative stanno sorgendo. Vi è poi la possibilità che la materia sia diversamente ripartita nel testo di riforma costituzionale approvato recentemente dal Governo. Nel corso del dibattito nella Commissione di merito ci si è interrogati sulle modalità di ripartizione per così dire «in concreto» della concorrenza, un aspetto approfondito nel corso di audizioni, ma ritenuto ancora da meditare. Troppo semplicistica è stata giudicata la scelta di suddividere la competenza fra lo Stato e le Regioni attribuendola alle Regioni per quanto attiene le professioni non regolamentate e lasciando allo Stato quella sugli ordini, perché non opportuna la conseguente frammentazione e diversificazione che si avrebbe nelle procedure e negli esiti degli aspetti certificatori e dei controlli; da prendere in considerazione invece l'attribuzione alle Regioni di tali aspetti in ragione della presenza di competenza esclusiva nella materia. Si tratta di decisioni da ponderare in un contesto nuovo e dunque ancora indefinito. Quali che siano gli sviluppi futuri sul piano non solo della legislazione regionale, ma anche delle preannunciate riforme costituzionali, è evidente che la proposta di legge statale – ed il parere della Commissione – deve considerare il dato costituzionale vigente, così come esso si presenta.

Una soluzione ragionevole, in un quadro ancora incerto ed in forte evoluzione, prosegue il senatore ZORZOLI, potrebbe essere quella di predisporre un tessuto normativo aperto, che utilizzi strumenti di tipo procedurale, piuttosto che predeterminare norme rigide su assetti ancora non compiutamente e definitivamente delineati. In altre parole, appare soprattutto opportuno coinvolgere le sedi istituzionali rappresentative delle autonomie territoriali nel futuro processo di attuazione della normativa in titolo, in un quadro di principi fondamentali certamente da fissare nel testo in esame, ma in modo strettamente aderente al testo costituzionale. Il testo evidenzia piena consapevolezza del quadro costituzionale di riferimento:

ne sono testimonianza l'articolo 1, a norma del quale – come detto – «la legge disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali» in attuazione – tra l'altro – dell'articolo 117 della Costituzione», nonché l'articolo 2 secondo cui «le disposizioni della ...legge costituiscono principi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali. Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia nel rispetto delle disposizioni della presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

Va parimenti osservato che numerose disposizioni del testo in esame – ed in particolare il capo terzo, relativo alle società fra professionisti – sono ampiamente riferibili all'ordinamento civile che è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l). Innegabili connessioni con l'ordinamento civile presentano anche le disposizioni sull'esercizio delle attività professionali nella parte in cui esse richiamano la disciplina del codice che regola i rapporti privati, come accade agli articoli 4 e 6. D'altronde il codice civile regola le professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione agli albi agli articoli 2229 e seguenti. Per quanto riguarda invece il capo secondo, una rilevante parte di esso tratta dell'organizzazione degli Ordini professionali che – in quanto enti pubblici ai sensi dell'articolo 9 del testo in esame – possono essere ricondotti alla materia, anch'essa di competenza esclusiva statale, dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera g).

Il relatore, senatore ZORZOLI, evidenzia inoltre come altre parti di rilievo trattate dal capo secondo presentino le caratteristiche proprie della normativa generale sull'istruzione. Per quanto riguarda poi la disciplina sull'esame di Stato è noto che l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione prescrive «un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale». Attenzione dovrà poi porsi alla competenza regionale, verosimilmente di carattere generale, in materia di formazione professionale nominata dalla rubrica dell'articolo 15 del testo unificato. In questo quadro, che legittima pienamente l'intervento statale, appare opportuno, peraltro, che riferimenti al ruolo e alle funzioni che le Regioni potranno esercitare in materia siano chiaramente evidenziati nel capo primo, contenente i principi generali. Altra parte della normativa interessata al rafforzamento del ruolo delle Regioni è quella che riguarda l'articolazione territoriale degli ordini professionali, con particolare riferimento alle previsioni che riguardano federazioni regionali e Consigli locali degli ordini professionali.

Una riflessione specifica va poi condotta sulla possibilità – prevista all'articolo 47 del testo in esame – di emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni della legge che si intende approvare, e ciò alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di competenza esclusiva. Non va dimenticato, a questo ultimo riguardo, che proprio in materia di professioni si è pronunciato il Consiglio di Stato, con un parere reso al

ministero della Salute nell'adunanza plenaria dell'11 aprile 2002. In base alle norme di cui al titolo V della Costituzione – secondo il Consiglio di Stato – rientra nelle competenze dello Stato individuare le varie professioni, «i loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie)». Nel quadro dei presupposti unitari, le Regioni possono – afferma il Consiglio di Stato – «dare vita a discipline diversificate». Il Consiglio di Stato ha chiarito, nell'occasione, che «le disposizioni attributive della potestà regolamentare ... debbono ritenersi venute meno a seguito del l'emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni ... tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e per giunta a livello regolamentare».

Il relatore ZORZOLI illustra, infine, uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni risultanti dal contenuto della relazione testé illustrata.

Interviene il senatore GUBERT il quale, condivisa l'impostazione del relatore, sottolinea con preoccupazione la tendenza del legislatore nazionale ad estendere l'ambito delle norme statali in un campo oramai sottratto alla competenza dello Stato, superando il limite generale, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, concernente i principi fondamentali. Apprezzerrebbe, da parte del relatore, delle osservazioni volte a valutare più restrittivamente l'ambito delle competenze statuali in questa materia.

L'onorevole ZELLER condivide le osservazioni svolte dal senatore Gubert ed invita il relatore ad inserire tra le osservazioni l'opportunità di sottolineare il principio di cedevolezza delle norme statuali di dettaglio contenute nel provvedimento, di fronte ad una espressa norma legislativa regionale in materia.

Dopo brevi interventi del presidente VIZZINI e del senatore ZORZOLI, che concordano con i rilievi formulati dal senatore Gubert e l'onorevole Zeller, il relatore illustra uno schema di parere contenente le integrazioni emerse dal dibattito, che è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

1) che all'articolo 2, comma 1, l'espressione «costituiscono principi generali dell'ordinamento» sia sostituita con quella «contengono principi fondamentali», in conformità all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che all'articolo 8 sia prevista l'espressione di un parere sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare,

non solo della Conferenza Stato-Regioni ma, successivamente, anche delle Commissioni parlamentari competenti per materia, inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

3) che sia valutata l'opportunità di prevedere il ruolo e la partecipazione delle Regioni, secondo le norme ed attraverso gli organi da queste eventualmente definiti, nei procedimenti e negli aspetti di rilievo e competenza regionale, con particolare attenzione all'articolazione locale degli ordini, quale riconosciuta dall'articolo 4, ultimo comma, ai procedimenti previsti dall'articolo 11 in relazione alle Federazioni regionali ed ai Consigli locali degli Ordini professionali, alla formazione professionale, trattata dall'articolo 15, nonché al riconoscimento di associazioni professionali, su cui dispone l'articolo 6, di eventuale rilievo solo locale ed attivi nelle materie di competenza regionale;

4) che sia valutata l'opportunità di sottolineare il principio di cedevolezza delle disposizioni di dettaglio contenute nel provvedimento;

5) che sia valutata l'opportunità di chiarire che i regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 47 dovranno essere emanati dal Governo in attuazione delle sole disposizioni che rientrano nell'ambito della competenza statale esclusiva, riferendosi, per il resto, allo schema procedurale di cui all'articolo 8, alla luce del punto 2) del presente parere».

Il documento, posto ai voti, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI prospetta alla Commissione l'opportunità di invitare i componenti la Conferenza Unificata sul tema del disegno di legge costituzionale in materia di devoluzione dei poteri, recentemente predisposto dal Governo e contenente una nuova riforma del Titolo V della Costituzione; ovviamente il Governo stesso sarà invitato al confronto che potrebbe essere svolto nella sede della Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in data 18 aprile 2003 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Giampaolo D'Andrea, in sostituzione del senatore Michele Lauria, dimissionario.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, dottoressa Lucia ANNUNZIATA, svolge un'articolata relazione nella quale effettua una disamina sulla crisi commerciale della RAI e sui problemi strutturali, organizzativi e culturali dell'azienda, proponendo una serie di obiettivi per una riqualificazione del servizio, tale da rilanciarne l'identità e l'autorevolezza, con particolare riferimento agli aspetti concernenti il pluralismo, la professionalità e la completezza dell'informazione.

Interviene quindi il direttore generale della RAI, dottor Flavio CATTANEO, che si sofferma sul perseguimento degli obiettivi di successo sul mercato e di riqualificazione industriale che devono essere perseguiti dall'azienda.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,25.

Audizione del Prefetto di Roma dottor Emilio Del Mese, del Questore di Roma dottor Nicola Cavaliere, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma generale Umberto Pinotti, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma colonnello Giuseppe Mango, del comandante del GICO della Guardia di finanza, colonnello Bottillo, e del Capo del Centro operativo D.I.A. di Roma colonnello Vittorio Tomasone

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando gli auditi della disponibilità accordata.

Svolgono la propria relazione – in alcuni passaggi in seduta segreta – il Prefetto di Roma dottor Emilio *DEL MESE*, il Questore di Roma dottor Nicola *CAVALIERE*, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma generale Umberto *PINOTTI*, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma colonnello Giuseppe *MANGO*, il comandante del GICO della Guardia di finanza, colonnello Bottillo, e il Capo del Centro operativo D.I.A. di Roma colonnello Vittorio *TOMASONE*.

Pongono domande e svolgono considerazioni – in alcuni passaggi in seduta segreta – i deputati LUMIA, MANCUSO, LEONI, Angela NAPOLI, SINISI, i senatori NOVI, PERUZZOTTI, VIZZINI ed il PRESIDENTE.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Sul prosieguo dei lavori in seduta notturna intervengono i deputati SINISI e LUMIA.

Il deputato LUMIA richiede l'acquisizione degli atti relativi alle recenti indagini condotte dalla DDA di Lecce e rimarca la gravità dei furti avvenuti a danno del Servizio Centrale di Protezione.

Su quest'ultima vicenda il deputato SINISI fornisce la disponibilità per una convocazione del Comitato da lui coordinato ai fini della preliminare attività istruttoria.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, che proseguirà in seduta notturna nell'odierna giornata.

(La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 20,30).

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione.

Pone domande e svolge considerazioni il deputato CEREMIGNA.

Rispondono alle domande e forniscono chiarimenti – in alcuni passaggi in seduta segreta – il dottor *DEL MESE*, il dottor *CAVALIERE*, il generale *PINOTTI*, il colonnello *MANGO*, il colonnello *BOTTILLO*, e il colonnello *TOMASONE*.

La seduta termina alle ore 23,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Seguito delle comunicazioni del presidente sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto deliberato nell'ufficio di presidenza del 25 settembre 2002, acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà continuare ad avvalersi della seguente consulenza:

Dott. FRANCESCO VERDOLIVA, consulente legale per le riforme in materia di giustizia minorile, dal 1° ottobre 2002 al 31 luglio 2003, a tempo parziale.

La Commissione prende atto.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, prima di dare la parola al professor Cerulli Irelli, informa di aver partecipato questa mattina al secondo incontro, organizzato dall'UNICEF nella sede dell'Accademia dei Lincei, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, incontro nell'ambito del quale è stata presentata una bozza di progetto di legge che farà avere ai colleghi in modo che possano confrontarla con quella predisposta dal professor Cerulli Irelli su mandato della Commissione. Ovviamente quest'Organo, non disponendo di potestà legislativa, nella materia suddetta potrà solo approvare un atto di indirizzo, che auspicabilmente dovrà essere il più possibile unitario, così come grande identità di vedute ha potuto riscontrare questa mattina nel convegno citato, cui partecipavano anche esponenti di tutte le parti politiche: si è, infatti, comunemente convenuto sull'esigenza, in primo luogo, di istituire il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e sulla necessità

che tale organo sia dotato di grande autonomia ed incisività così da poter esplicitare tutte le attribuzioni che gli attribuiscono le convenzioni internazionali e da diventare il punto di coordinamento dell'intera politica per l'infanzia – impostata ovviamente dal Governo –, nonché di monitoraggio dei bisogni dei minori.

Sarebbe, pertanto, opportuno che presso i due rami del Parlamento componenti di questa Commissione presentassero la medesima proposta di legge, che le Commissioni giustizia di Camera e Senato potrebbero esaminare. Preannuncia, altresì, l'intenzione di chiamare in audizione il dottor Russo, esponente del comitato istituito dal ministro Buttiglione per l'attuazione delle politiche dell'infanzia in ambito europeo in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea; in un colloquio informale con lo stesso dottor Russo, questi ha rappresentato la circostanza che i responsabili degli uffici dei garanti per l'infanzia di vari paesi europei sollecitano grandemente l'Italia a dotarsi quanto prima di tale figura, in modo da giungere all'istituzione del Garante europeo.

Da ultimo, informa che domani incontrerà il ministro Mazzella che si accinge a presentare al Consiglio dei ministri la legge di riforma delle Autorità. Comunica, altresì, di aver parlato con il Presidente della Camera, il quale ha dichiarato il proprio accordo ad organizzare, nei primi giorni del mese di luglio, cioè all'inizio del semestre italiano di presidenza europea, un convegno nell'ambito del quale la Commissione potrà presentare il proprio atto di indirizzo e si potrà discutere con i vari garanti nazionali delle caratteristiche e delle competenze da attribuire al Garante europeo.

La Commissione prende atto.

Audizione informale del professor Vincenzo CERULLI IRELLI sulla proposta di istituire un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,10 alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (n. 222)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MAFFIOLI, dopo avere illustrato lo schema di regolamento in titolo ed aver dato conto dei pareri del Consiglio di Stato sul medesimo, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (n. 210)

(Osservazioni alle Commissioni 7^a e 12^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative.)

Il relatore FALCIER illustra le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo ad opera della legge comunitaria 2001, legge 1° marzo 2002, n. 39. Rileva che da un lato le disposizioni dello schema di decreto legislativo rientrano nella competenza statale in quanto disciplinano ambiti della materia «professioni» in forza delle riserve di legge statali previste dalla Costituzione, e che, dall'altro, l'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002, la cui operatività è richiamata anche dall'articolo 10, comma 2, dello schema in titolo, espressamente qualifica le disposizioni dei decreti legislativi nelle materie di competenza legislativa regionale come cedevoli. Propone, pertanto, alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio (n. 220)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale è disposto l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive conseguente al trasferimento della competenza in materia di manifestazioni a premio dall'Agenzia delle entrate a quel Ministero, operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 2001. Ricorda che la relazione allo schema di regolamento richiama la necessità di tenere conto, nell'attività di rideterminazione delle piante organiche, del processo di riforma delle amministrazioni derivante dalla legge n. 59 del 1997 e della legge n. 137 del 2002. Le competenze in questione sono comunque statali e non interessate dal processo di decentramento delle funzioni e, secondo quanto riferisce la relazione, alla copertura dei posti si intende procedere con procedure di mobilità e di comando. Propone quindi alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BASILE, illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta (n. 219)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore presidente PASTORE, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo ed aver rilevato che la competenza statale si radica nell'articolo 117, comma secondo, lettera r) della Costituzione e che essa discende peraltro dallo stesso ambito nazionale della rilevazione statistica prevista, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su ulteriori emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 1.1000 del Governo al disegno di legge in titolo ed i subemendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'emendamento governativo che regolamentano l'ufficio del pubblico ministero e che prevedono il rafforzamento dei poteri del capo dell'ufficio stesso, nonché sulle disposizioni del medesimo emendamento 1.1000 che prevedono la possibilità di progressione attraverso procedure concorsuali interne, in merito alle quali rileva come esse non confliggano con il dettato costituzionale ed in particolare con l'articolo 107, penultimo comma, della Costituzione, il quale non preclude una valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dei magistrati.

Rilevato come le ulteriori disposizioni proposte dall'emendamento 1.1000 e dai subemendamenti ad esso riferiti esprimano scelte di merito che non presentano profili di incongruità o di contrasto con principi costituzionali, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostantivo su tale emendamento e sui subemendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2003

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 aprile.

Il senatore FERRARA, che riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo in sostituzione del relatore Moro, dopo aver richiamato le osservazioni già svolte in precedenza, avverte che è stato trasmesso l'emendamento 4.142 (testo 2), il quale, con riferimento all'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 10-*decies*, che sostituisce un comitato dei garanti, dispone che dalle disposizioni citate non debbano derivare maggiori oneri. Al riguardo, segnala che tale clausola non garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento, posto che l'istituendo Comitato è composto da magistrati a riposo, cui appare difficile non accordare un trattamento economico, che potrebbe essere comunque riconosciuto in sede giurisdizionale, per le funzioni ad essi assegnati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di condividere le osservazioni della Commissione in ordine agli emendamenti richiamati, facendo tuttavia presente, con riferimento agli emendamenti 2.1, 2.0.2 e 3.1, che la clausola richiesta dalla stessa Commissione per evitare oneri

a carico del bilancio dello Stato non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria delle norme ivi recate. In ogni caso sottolinea che non può essere condivisa la possibilità prevista dall'emendamento 3.1 di disporre deroghe alla vigente normativa previdenziale. Segnala poi, che le disposizioni recate dall'emendamento 3.102 potrebbero determinare maggiori oneri, riguardando aspetti legati alle progressioni di carriera ed agli inquadramenti del personale. Analogamente, ritiene che ulteriori oneri potrebbero derivare anche dall'emendamento 4.136. Esprime, infine, avviso favorevole sull'emendamento 4.142 (testo 2).

Il PRESIDENTE, per quanto concerne in particolare l'emendamento 4.142 (testo 2), pur riconoscendo che sulla proposta vi è peraltro ampia convergenza di opinione da parte delle forze politiche, ribadisce che la Commissione non può non esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in mancanza di adeguata copertura, segnalando comunque la più ampia disponibilità, qualora il Governo trovi la suddetta copertura, a rivedere tale parere anche nel prosieguo del dibattito. Con riferimento, inoltre, alle proposte 2.1, 2.0.2 e 3.1 fa presente che, conformemente al parere già reso dalla Commissione, le condizioni indicate dal relatore sono idonee a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente al capoverso, articolo 12-ter), 3.0.1, 3.102, 4.136, 4.142 (testo 2), 4.113 (limitatamente al capoverso, articolo 10-quater e al comma 1 del capoverso, articolo 10-ter), 4.123, 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente al capoverso, articolo 3-bis), 2.0.2, 3.2, 4.303 e 4.302 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", nonché sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano soppressi i commi 4 e 5. Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 1, dopo le parole: "organismi informativi", vengano aggiunte le altre: "cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati."

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO riferisce sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando l'utilizzo di risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati, rispetto alla stima effettuata già nel quadro della legge finanziaria 2003, nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003. Si tratta, in particolare, delle minori spese relative all'estensione ai residenti all'estero delle cosiddette «pensioni a 516,46 euro». Segnala, inoltre, che la suddetta clausola di copertura non appare conforme con le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come risulta in particolare modificato dal decreto-legge n.323 del 1996 (convertito dalla legge n. 425 del 1996), che ha espressamente abrogato le disposizioni di cui alla lettera c), del citato comma 1, che in precedenza consentivano di formulare la copertura di leggi recanti nuovi o maggiori oneri mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria. Come rilevato nella nota di lettura del Servizio del bilancio, sottolinea, altresì, che sarebbe necessario acquisire conferma del carattere definitivo delle stime sulle spese relative all'integrazione delle pensioni dei soggetti residenti all'estero (tenendo conto di eventuali ricorsi o ritardi), al fine di considerare possibili riduzioni dei risparmi attesi, nonché verificare se gli stessi risparmi non possano risultare in parte necessari per coprire eventuali maggiori oneri, rispetto alle previsioni, derivanti dall'integrazione delle pensioni dei soggetti residenti in Italia. Al riguardo appare anche necessario, a suo avviso, acquisire elementi di informazione sull'attuazione delle misure di integrazione delle pensioni dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 38, comma 9, della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria 2003 (che recano stanziamenti aggiuntivi che, in base al provvedimento in esame, dovrebbero risultare sovrabbondanti).

Occorre infine valutare l'opportunità di acquisire degli ulteriori elementi di quantificazione verificata, come rilevato dal Servizio del bilancio, sugli elementi che determinano la costruzione della stima dei maggiori oneri derivanti dai benefici di cui ai citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, anche al fine di indicarne il relativo onere, dato il carattere permanente, a decorrere dal 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per quanto riguarda la conformità della clausola di copertura con le disposizioni dell'articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468 del 1978, precisa che la formulazione adottata prende atto del fatto che il provvedimento non introduce nuove

spese in quanto ha ad oggetto la compensazione degli effetti relativi a disposizioni già presenti nell'ordinamento e nei saldi a legislazione vigente. Pertanto, essa configura semplicemente un diverso utilizzo da parte dell'INPS di disponibilità formatesi nel proprio bilancio a seguito di somme trasferite dal bilancio dello Stato, per cui il Governo ritiene improprio il riferimento formulato dal relatore alla soppressa lettera c) del suddetto articolo 11-ter. Per quanto concerne le precisazioni sulle stime delle maggiorazioni delle pensioni dei soggetti residenti all'estero, chiarisce preliminarmente che l'utilizzo delle economie riguarda il solo anno 2003, mentre le stime si basano - come già indicato nella relazione tecnica - sull'elaborazione del complesso delle autocertificazioni ricevute dall'INPS. Tali autocertificazioni, infatti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 168 del 2002 dell'INPS, sono state inviate dai pensionati entro il termine del 31 dicembre 2002 e messe in pagamento entro il mese di gennaio 2003. Pertanto, fa presente che, relativamente alla spesa prevista per l'anno 2003, le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2002 si basano su dati reddituali ormai acquisiti, e possono quindi essere considerate come definitive.

Il Sottosegretario fa, altresì, presente che è in corso di emanazione il decreto interministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 38 della legge n. 289 del 2002, relativo alla fissazione del reddito equivalente a 516,46 euro nei diversi paesi di residenza. Precisa, inoltre, che lo stesso comma dell'articolo 38 prevede al penultimo periodo che, qualora in seguito alla verifica reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2003), dovesse essere accertato un onere inferiore alla spesa prevista, i risparmi dovranno essere utilizzati al fine di ridurre, con decreto interministeriale, il requisito di anzianità contributiva attualmente previsto per l'accesso al beneficio.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di ulteriori elementi circa la quantificazione del maggior onere derivante dai benefici di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, sottolinea che esso è stato calcolato tenendo conto del maggior numero di domande previsto per l'anno 2003, sulla base dei dati del monitoraggio relativi all'anno 2002.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 3 aprile.

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al provvedimento in titolo riferiti all'articolo 3, segnalando che sui seguenti emendamenti ovvero su emendamenti di contenuto identico la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito: 3.1, 3.2, 3.4 (segnala altresì che disposizioni analoghe a quest'ultimo sono recate dagli emendamenti 3.100, 3.102, 3.107, 3.111, 3.114, 3.120), 3.128, 3.5, 3.130a, 3.156a, 3.174a (analogo al 3.1125), 3.243a (limitatamente al numero «11»), analogo al 3.1190 e al 3.1191), 3.244a (limitatamente agli ultimi due periodi), 3.291, 3.300a. Sugli emendamenti 3.189a (analogo al 3.364), 3.298 e 3.299, la Commissione ha già espresso parere contrario alla Commissione di merito. Segnala, altresì, che i seguenti emendamenti sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura: 3.115, 3.268, 3.339, 3.636, 3.1145, 3.1188, 3.1391, 3.1439. Occorre inoltre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, delle disposizioni recate dagli emendamenti: 3.116, 3.125, 3.134, 3.137, 3.142, 3.146, 3.166, 3.170, 3.174, 3.178, 3.181, 3.186, 3.190, 3.191, 3.193, 3.196, 3.198, 3.207, 3.208, 3.211, 3.220, 3.222, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.233, 3.234, 3.235, 3.69, 3.238, 3.239, 3.235a, 3.323, 3.324, 3.238a, 3.239a, 3.243, 3.252, 3.255, 3.256, 3.270, 3.271, 3.272, 3.518, 3.537, 3.556, 3.605, 3.606, 3.1000, 3.1008, 3.1009, 3.1010, 3.1012, 3.1016, 3.1022, 3.153a, 3.1039, 3.1045, 3.1047, 3.1058, 3.159a, 3.1076, 3.165a, 3.1090, 3.1100, 3.1112, 3.172a, 3.204a, 3.372a, 3.1168, 3.1184, 3.1186, 3.1189, 3.1198 (con riferimento all'ultimo periodo, analogo al 3.1202, 3.1205, 3.1206, 3.1220), 3.1265, 3.1352, 3.1392, 3.1397, 3.1413, 3.1418, 3.1424, 3.1431, 3.1433, 3.1435, 3.1436, 3.1437, 3.1440, 3.1445, 3.1457, 3.1458, 3.1459, 3.1477, 3.1479, 3.1480, 3.1484, 3.1501, 3.1502, 3.1521, 3.1522, 3.1523, 3.293, 3.295, 3.1541, 3.1549, 3.1550, 3.1554, 3.1556, 3.1590, 3.1592, 3.1594, 3.1595, 3.1620, 3.1621, 3.1622, 3.1624, 3.1629, 3.1630, 3.1632, 3.1633, 3.1634, 3.1636, 3.1638, 3.1639, 3.1640. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore alle proposte analoghe o identiche a quelle sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento 3.128, rispetto al quale ritiene che vi sia invarianza degli oneri e del gettito di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 e tenuto conto della legislazione vigente, che già prevede azioni sul settore delle fonti rinnovabili. Condivide altresì l'avviso contrario già reso dalla Commissione sugli emendamenti 3.189a (analogo al 3.364) e 3.298, mentre esprime avviso favorevole sull'emendamento 3.299, trattandosi di disciplina e non di istituzione di nuovi incentivi. In merito agli emendamenti 3.115, 3.268, 3.339, 3.636, 3.1145, 3.1188 e 3.1439, esprime avviso contrario in quanto sembrano comportare nuovi o maggiori oneri. Esprime il proprio avviso favorevole

sugli emendamenti 3.1391 (in quanto il catasto nazionale delle sorgenti mobili e fisse è già previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 36 del 2001), 3.181 (in quanto la raccolta differenziata è già prevista, come garanzia del sistema, dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997), 3.605 e 3.606 (in quanto i piani di investimento sono già previsti dalla normativa vigente anche per l'adeguamento alle direttive comunitarie in materia e, inoltre, la lettera *b*) dello stesso articolo 3 già contiene la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi per la tutela delle acque), 3.165a (in quanto prevede una dichiarazione di principio di cui tener conto nell'applicazione degli incentivi di tutela ambientale), sugli emendamenti 3.1431, 3.1437, 3.1445, 3.1459, 3.1477, 3.1484, 3.1502, 3.1522 (in quanto l'efficienza energetica è già fissata dalla lettera *d*) dell'articolo 2 e, in linea di principio, l'incentivazione delle fonti rinnovabili è già prevista dalla normativa vigente). Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dal relatore per valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri, esprime avviso favorevole sulle proposte 3.537, 3.204a, 3.372a, 3.1265, 3.1352, 3.1418, 3.1424, 3.1521, 3.293, 3.1541, 3.1549, 3.1550, 3.1555, 3.1622, 3.1629, 3.1168 e 3.1638 ed avviso contrario sulle restanti.

Il senatore MICHELINI evidenzia il proprio dissenso sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 3.1440, in quanto, a suo giudizio sostanzialmente analogo all'emendamento 3.1522, sul quale è stato invece proposto parere di nulla osta. Ritiene, infatti, che entrambi pongano norme di principio volte a ridurre le emissioni inquinanti nell'aria, e che quindi siano sostanzialmente a carattere non oneroso.

Il presidente AZZOLLINI, al riguardo, fa presente la diversa valenza dei due emendamenti, in quanto il 3.1440, prevedendo interventi drastici ed urgenti su qualsiasi tipo di emissione inquinante, appare necessariamente oneroso, mentre il 3.1522 pone semplicemente criteri generali direttivi cui la normativa deve conformarsi limitatamente alle emissioni di gas metano e, quindi, non determina oneri di tipo finanziario.

Il SOTTOSEGRETARIO si associa alle osservazioni del Presidente.

La Commissione, su proposta del presidente AZZOLLINI, approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.4, 3.100, 3.102, 3.107, 3.111, 3.114, 3.120, 3.128, 3.5, 3.130a, 3.156a, 3.174a, 3.1125, 3.244a (limitatamente agli ultimi due periodi), 3.291, 3.300a, 3.115, 3.268, 3.339, 3.636, 3.1145, 3.1188, 3.1439, 3.116, 3.125,

3.134, 3.137, 3.142, 3.146, 3.166, 3.170, 3.174, 3.178, 3.186, 3.190, 3.191, 3.193, 3.196, 3.198, 3.207, 3.208, 3.211, 3.220, 3.222, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.233, 3.234, 3.235, 3.69, 3.238, 3.239, 3.235a, 3.323, 3.324, 3.238a, 3.239a, 3.243, 3.252, 3.255, 3.256, 3.270, 3.271, 3.272, 3.518, 3.556, 3.1000, 3.1008, 3.1009, 3.1010, 3.1012, 3.1016, 3.1022, 3.153a, 3.1039, 3.1045, 3.1047, 3.1058, 3.159a, 3.1076, 3.1090, 3.1100, 3.1112, 3.172a, 3.1168, 3.1184, 3.1186, 3.1189, 3.1392, 3.1397, 3.1413, 3.1433, 3.1435, 3.1436, 3.1440, 3.1457, 3.1458, 3.1479, 3.1480, 3.1501, 3.1523, 3.295, 3.1554, 3.1556, 3.1590, 3.1592, 3.1594, 3.1595, 3.1620, 3.1621, 3.1624, 3.1630, 3.1632, 3.1633, 3.1634, 3.1636, 3.1639, 3.1640, nonché, limitatamente al numero «11)», 3.243a, 3.1190,e 3.1191, e, limitatamente all'ultimo periodo, 3.1198 3.1202, 3.1205, 3.1206 e 3.1220.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.189a, 3.364, 3.298 e 3.299, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sullo schema di decreto legislativo in titolo, che definisce le procedure e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni, i rapporti con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri, dei controlli e dell'informazione al pubblico, coinvolgendo una pluralità di pubbliche amministrazioni. Osserva che la relazione allo schema di decreto, se da un lato indica che la relazione tecnica non è necessaria in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, dall'altro dichiara che agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione. L'articolo 33, riproducendo un analogo sistema a tariffa già previsto a legislazione vigente all'articolo 18 del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 206, dispone la copertura delle spese per l'espletamento delle istruttorie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quelle relative al funzionamento della Commissione interministeriale, mediante nuove entrate derivanti da un sistema di tariffazione a carico dei notificanti, da aggiornare triennialmente. In relazione a tale sistema, in assenza di una previsione sull'afflusso delle notifiche e sull'entità delle strutture amministrative che si prevede di impegnare, ritiene necessario valutare l'opportunità di acquisire degli elementi di quantificazione, richiedendo eventualmente la relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis del Regolamento, sull'effettiva capacità di compensazione degli oneri, soprattutto nel primo triennio di applicazione della tariffa. Occorre altresì valutare se non possano derivare ulteriori oneri, non coperti dalla clausola di cui al citato articolo 33, dalle disposizioni del comma 4 del-

l'articolo 5 (adozione di misure volte a porre termine all'emissione nell'ambiente di OGM e alla bonifica dei siti interessati), del comma 4 dell'articolo 22 (realizzazione di attività di ricerca) e del comma 1 dell'articolo 30 (istituzione di un registro informatizzato).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di rispondere in una successiva seduta alle osservazioni del relatore.

Il senatore CADDEO, prendendo spunto dalle osservazioni espresse dal relatore sullo schema in esame, rileva come taluni provvedimenti presentati dal Governo appaiano talvolta contraddittori, in quanto, mentre sostengono in sede di relazione introduttiva che non necessitano di relazione tecnica, in quanto non comportano nuovi o maggiori oneri, contemporaneamente indicano la modalità di copertura per gli oneri stessi. Sottolinea quindi l'opportunità di una maggiore coerenza ed attenzione nella formulazione dei disegni di legge di iniziativa governativa.

Il presidente AZZOLLINI si associa ai rilievi espressi dal senatore Caddeo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA riferisce per quanto di competenza sul disegno di legge in titolo, segnalando che, su richiesta della Commissione, è pervenuto un aggiornamento della relazione tecnica relativo all'articolo 2, comma 1. A tale riguardo, occorre avere chiarimenti circa la spesa di 25.825 euro che è contraddittoriamente riferibile sia al costo individuale annuo per il soggiorno per 25 persone sia al soggiorno per una persona per 25 mesi. La stessa spesa, ove riferita ad una sola persona, risulta sovrastimata in quanto calcolata in relazione a 25 mensilità e non ripartita su tre annualità, ma ripetuta rispettivamente per ogni anno. Rileva, inoltre, che occorre avere conferma che le spese per trasferimenti in Italia di 25 persone, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, quantificate in 3.875 euro, siano a carico del bilancio dello Stato, benché qualificate come spese di viaggio (e quindi a carico della Parte inviante). Segnala, infine, il comma 1 dell'articolo 3, in quanto occorre differire la decorrenza degli oneri all'anno 2003, richiedendo chiarimenti in merito alla distribuzione degli oneri sul triennio; inoltre la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione della legge è configurata in termini di previsione posto che taluni elementi indicati nella relazione tecnica sono suscettibili di variazione nel tempo (tasso di cambio): occorre valutare l'opportunità di intro-

durere una clausola di salvaguardia, ovvero di configurare la spesa in questione come limite massimo di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, fa presente l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria dell'articolo 3 nei seguenti termini:

«1. Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Per quanto riguarda le rimanenti osservazioni, fa presente che, all'articolo 2, comma 1, la spesa di euro 25.825 è riferita all'importo previsto dal provvedimento per ciascun anno ed è suddivisa in euro 1.033 per 25 persone per un anno; l'importo di euro 3.875 riguarda la spesa per gli spostamenti interni e l'assicurazione del personale in Italia, ed è a carico del bilancio nazionale; infine l'onere autorizzato dal provvedimento è da considerare quale limite massimo di spesa, entro il quale vengono realizzate le attività previste dall'Accordo internazionale.

Preso atto delle precisazioni del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce mandato al relatore di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 vengano inquadrati nei termini proposti dal sottosegretario Maria Teresa Armosino.

(1990) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando in primo luogo il comma 1 dell'articolo 3, dove la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione della legge è configurata in termini di previsione, anziché come limite massimo di spesa, posto che taluni elementi indicati nella relazione tecnica sono suscettibili di variazione nel tempo (tasso di cambio dollaro/euro). Occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia, ovvero di configurare la spesa in questione come limite massimo di spesa. Se-

gnala, inoltre, la non corretta modalità di copertura, indicata nella relazione tecnica, delle spese relative al trasporto locale e di quelle di vitto e alloggio per il personale proveniente dalla Repubblica di Gibuti accolto nelle strutture militari (articolo 6 dell'Accordo), in quanto è previsto che esse siano poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa. Tale previsione non risulta conforme alle modalità di copertura delle leggi di spesa indicate dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa l'opportunità di riformulare l'articolo 3, contenente la clausola di copertura finanziaria, nei seguenti termini:

«1. Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Per quanto riguarda poi le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale proveniente dalla Repubblica di Gibuti (articolo 6 dell'Accordo), comunque di modestissima entità, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, sottolinea che già per analoghi provvedimenti nel settore della difesa, si è provveduto in passato utilizzando tali stanziamenti ordinari predisposti annualmente per questo tipo di esigenze. Fa comunque presente che, per l'accoglimento di questo personale, vengono generalmente utilizzate le strutture militari.

Il senatore CADDEO osserva la necessità, per le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio e ospitalità, di trovare una copertura maggiormente adeguata.

La Commissione, preso atto delle precisazioni del Governo, su proposta del Presidente, conferisce mandato al relatore a formulare un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed una riqualficazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nei termini proposti dal sottosegretario Maria Teresa Armosino.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 8,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 493/01 RG NR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3107/01 RG NR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3110/01 RG NR – 1165/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3687/01 RG NR – 1355/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in rela-

zione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili violazioni delle norme poste a garanzia dell'esercizio del mandato parlamentare, conseguenti ad un provvedimento di un'amministrazione comunale.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 8,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).
 - CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).
 - FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734).
-

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

(12^a - Igiene e Sanità)
(13^a - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B/bis) (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003 a norma dell'articolo 74 della Costituzione*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

IX. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).

- BUCCIERO ed altri. - Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. - Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. - Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. - Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. - Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. - Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. - Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. - Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. - Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. - Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

– e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.

– MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

– Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

– CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio de-

creto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000 (1461).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 (1990).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative

a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 211).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).

II. Esame dei disegni di legge:

– PERUZZOTTI. – Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dello Stato (319).

– Paolo DANIELI. – Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana (769).

– Paolo DANIELI. – Disposizioni in materia di assestamento e di riordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana, istituzione dei ruoli e avanzamento del personale in servizio permanente ed in congedo e relativa disposizione del reclutamento, dello stato e del trattamento economico (815).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 218).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica (1491).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).
- ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).

- ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani (n. 65).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sulle iniziative governative per la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale iracheno.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastrut-

tura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari: audizione del Ministro della salute.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio (n. 220).
 - Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (n. 209).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità (2205).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitro

- nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
 - RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
 - DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
 - e della petizione n. 449 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
 - ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
 - PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
 - CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
 - RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
 - TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti*;

Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, contenente disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (n. 206).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: esame del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 20,30

Caso «Regione Toscana – Pfizer Italia»:

ORE 20,30

Audizione del professor Renato Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO).

ORE 21,30

Audizione della dottoressa Cristina Calcagno, amministratore della Archi-media Comunicazione & Immagine.

ORE 22

Audizione del dottor Gianfranco Conti, direttore associato della Pfizer Italia.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 9

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208).
- Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (n. 209).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (n. 210).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (n. 214).
- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14

Elezione di un Vice Presidente della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2000-2001.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14

ORE 14

- Audizione del direttore generale dell'APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Giorgio Cesari.

ORE 14,30

- Audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti Massimo Ferlini.

ORE 15

- Audizione del presidente del WWF Fulco Pratesi.

ORE 15,30

- Audizione del presidente dell'associazione Ambiente è Vita Nino Sospiri.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 14

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dei trasferimenti di risorse finanziarie, strumentali, organizzative e materiali, nonché di personale alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 13,45

- Comunicazioni del Presidente.

- Audizione del signor Igor Marini.
- Al termine audizione dell'avvocato Giuseppe de Gori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 7 maggio 2003, ore 13,30

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Giuseppe Grignolo.

